



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI

Traduzione in italiano dalla versione originale in inglese, l'unica a fare fede

Aggiornamenti alla risposta dell'Italia all'elenco delle questioni del Comitato contro la tortura concernente il settimo rapporto periodico dell'Italia (CAT/C/ITA/7 e allegati), presentato il 7 gennaio 2021 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, per la sua discussione in occasione dell'ottantaquattresima sessione (Ginevra, 13 aprile-10 maggio 2026)

marzo 2026

Q. 1. *Nelle sue precedenti osservazioni conclusive (CAT/C/ITA/CO/5-6, paragrafo 48), il comitato ha chiesto allo Stato parte di fornire informazioni sul seguito dato alle sue raccomandazioni in merito a: l'attuazione del memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017 tra l'Italia e la Libia; il monitoraggio dei centri di trattenimento per migranti; e l'indagine e il perseguimento di casi di brutalità della polizia o di uso eccessivo della forza (cfr: punti 23, 27 e 39, rispettivamente). Rilevando che le risposte relative alle informazioni richieste dal Comitato sono state fornite il 21 dicembre 2018, il 30 luglio 2019 e il 5 agosto 2019 (cfr: CAT/C/ITA/CO/5-6/Add.1 to Add.3) e, con riferimento alla lettera in data 27 giugno 2019 del relatore del Comitato per il seguito dato alle osservazioni conclusive, il Comitato ritiene che le raccomandazioni di cui ai punti 27 e 39 delle precedenti osservazioni conclusive non siano ancora state attuate. Le raccomandazioni di cui al punto 23 delle precedenti osservazioni conclusive sono considerate parzialmente attuate.*

1. La lotta contro la migrazione irregolare e la lotta contro i trafficanti di esseri umani sono priorità indiscusse per l'Italia, condivise con l'Unione europea e i suoi membri, secondo un approccio strutturato attorno a una serie di punti chiave: il dialogo con i paesi di origine e di transito, nonché il sostegno alla loro stabilizzazione, la creazione di canali migratori legali e sicuri per i migranti economici e il sostegno allo sviluppo nei paesi di origine e di transito.

2. Il memorandum del 2017, che il governo si è impegnato a rinnovare e attuare a seguito di una mozione della Camera dei deputati, mira a rafforzare la capacità delle autorità libiche di rispondere alla sfida migratoria, nel pieno rispetto dei rispettivi obblighi delle parti in materia di diritti umani. Tutte le azioni intraprese dall'Italia rientrano nel quadro stabilito nel memorandum, migliorandone l'efficacia e perseguendo l'obiettivo primario di proteggere i diritti umani e prevenire i massacri nel Mediterraneo.

3. L'Italia incoraggia una maggiore cooperazione tra le autorità libiche e le organizzazioni internazionali competenti (in particolare l'UNHCR e l'OIM), al fine di migliorare le condizioni dei migranti, in particolare dei gruppi vulnerabili. Negli ultimi anni si sono registrati risultati positivi in termini di accesso delle organizzazioni internazionali ai centri di detenzione e di migliore coordinamento con le autorità locali, anche in termini di rimpatri volontari assistiti.

4. A questo proposito, l'Italia è impegnata a sostenere numerose iniziative in aiuto di rifugiati e richiedenti asilo portate avanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in Libia. Iniziative come quelle che, dal 2017 al 2024, hanno consentito all'UNHCR di rafforzare i servizi di base per i richiedenti asilo e i rifugiati e di evacuare dalla Libia i rifugiati più vulnerabili, o come quelle previste dal programma del Fondo per le migrazioni.

5. Oltre a quanto sopra, i corridoi umanitari sono stati aperti grazie al protocollo firmato nel dicembre 2023 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dall'UNHCR, dall'Associazione ARCI, dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Federazione delle Chiese evangeliche e dall'Istituto nazionale per la salute, le migrazioni e la povertà (NIHMP).

6. Grazie a queste iniziative, le persone costrette a fuggire dai loro paesi a causa di guerre e violenze e che si trovano temporaneamente in Libia continuano a essere salvate. Tra loro ci sono bambini, donne vittime della tratta, sopravvissute alla violenza e alla tortura e persone in gravi condizioni di salute. Il rafforzamento delle capacità delle autorità libiche in questo settore ha consentito il salvataggio e il recupero di oltre 20 000 persone in mare nel 2025.

7. La lotta alla tratta di esseri umani è una priorità per l'Italia nell'arena multilaterale, anche all'interno del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di cui il nostro Paese è membro votante per il triennio 2026-2028, confermando la credibilità e l'attenzione dell'Italia alla tutela dei diritti umani. Durante la sessione autunnale del Consiglio dei diritti umani, l'Italia ha espresso un forte sostegno all'assistenza tecnica fornita dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani alla Libia, anche copatrocinando la risoluzione che ne prevede la continuazione.

8. Infine, è opportuno sottolineare il costante impegno dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli nel sensibilizzare le autorità libiche – a tutti i livelli e sulla base di una solida rete di relazioni – in merito al rispetto dei diritti umani. L'Ambasciata stessa è fermamente impegnata in questa causa, lavorando a fianco della società civile e delle organizzazioni per i diritti, e ha ricevuto espressioni di apprezzamento per gli sforzi del governo italiano nel sostenere i programmi di rimpatrio volontario per i migranti dalla Libia.

9. Cfr. anche la risposta alla domanda 9 per ulteriori riferimenti al contesto.

Q. 2. *Con riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 10-13), si prega di fornire informazioni aggiornate sulle misure adottate per allineare il contenuto dell'articolo 613 bis del codice penale all'articolo 1 della Convenzione. Lo Stato parte ha adottato misure per garantire che gli atti di tortura non siano soggetti a prescrizione?*

10. Con riferimento alla richiesta di modifiche legislative al reato di cui all'articolo 613 bis del codice penale, nonché al regime di prescrizione, si fa riferimento ai chiarimenti e alle informazioni forniti nella precedente risposta del 2021 (CAT/C/ITA/QPR/7) sulla base del divieto assoluto di tortura ai sensi del diritto italiano.

Q. 3. *A seguito delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 16-17), indicare le misure adottate per istituire un'istituzione nazionale per i diritti umani che rispetti i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (i principi di Parigi). In vista dell'istituzione nel 2014 dell'Autorità nazionale (Garanze nazionale) per i diritti delle persone private della libertà personale quale meccanismo nazionale di prevenzione nell'ambito del Protocollo facoltativo della Convenzione, unitamente ai meccanismi di prevenzione esistenti a livello regionale e cittadino, si prega di fornire informazioni sulle attività e sui risultati dell'Autorità nazionale in materia di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti durante il periodo in esame. A tale riguardo, si prega di fornire informazioni sulle misure adottate dallo Stato parte in risposta alle raccomandazioni formulate dall'autorità nazionale. Fornire inoltre informazioni aggiornate sulle misure concrete adottate per garantire l'indipendenza funzionale, strutturale e finanziaria dei meccanismi di prevenzione regionali e comunali esistenti per la prevenzione della tortura, nonché informazioni sulla coerenza tra le componenti centrale e locale del meccanismo di prevenzione nazionale.*

11. Nel corso degli anni, anche nell'attuale legislatura, sono stati presentati al Parlamento italiano numerosi progetti di legge per l'istituzione di una NHRI, a dimostrazione della costante attenzione rivolta a questo tema dal governo italiano e dai partiti politici in generale.

12. Inoltre, in Italia sono già state istituite diverse autorità o istituzioni indipendenti che promuovono e tutelano i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Autorità nazionale per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, il Garante per la protezione dei dati, l'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni e, dal 2025, anche il Garante per i diritti delle persone con disabilità.

13. Il potere di delega, conferito al Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà (GNPL) dalla legge n. 130/2020, è stato esercitato nel contesto della privazione della libertà dei migranti. La delega

consente di trasferire il potere di visita ai garanti regionali o locali. Attraverso questo meccanismo, la GNPL ha effettuato visite a sei centri di detenzione dei migranti (i centri di pre-allontanamento – "CPR" – a Bari, Brindisi, Torino e Milano; il punto di crisi di Taranto; e il centro di prima accoglienza Isola di Capo Rizzuto). Il GNPL ha redatto un documento di sintesi sui CPR, sulla base dei risultati delle visite, compreso anche il monitoraggio effettuato dai garanti locali tra gennaio e marzo 2023, che è stato inviato al ministero dell'Interno il 26 aprile 2023.

14. Il GNPL ha assicurato il monitoraggio annuale delle forniture TASER fornite al Corpo dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, nonché il tracciamento dei singoli utilizzi del dispositivo. Inoltre, l'utilizzo del TASER è stato integrato in un apposito programma di formazione congiunta per il Corpo dei Carabinieri.

15. IL GNPL ha continuato le sue attività come *amicus curiae* presentando memorandum e pareri alle autorità giudiziarie nazionali e internazionali.

16. La versione del regolamento sui CPR del 2022 prevede esplicitamente che: «Prevvia tempestiva comunicazione alla Prefettura, è concesso l'accesso [ai CPR] ai membri o al personale dell'Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà, nonché agli osservatori appositamente nominati dal Garante nazionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008». Pertanto, il quadro giuridico riconosce ora esplicitamente la prerogativa degli osservatori della GNPL di accedere ai centri di detenzione pre-allontanamento coinvolti in operazioni di rimpatrio forzato.

17. Il programma nazionale del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), in linea con la direttiva 2008/115/CE, prevede l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati. L'autorità responsabile dell'AMIF ha individuato nel GNPL l'organismo appropriato per l'attuazione di un sistema nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati. Applicando tale sistema, l'obiettivo è garantire che i rimpatri siano effettuati nel rispetto della dignità umana delle persone oggetto di allontanamento e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Dal 2017 il GNPL ha attuato alcuni progetti dell'AMIF, tra cui:

a. 2020-2023, "Implementation of a forced-return monitoring system" (Attuazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati): questo progetto si basa sull'esperienza del Garante nazionale nel suo ruolo di efficace sistema di monitoraggio. Ha fornito formazione al personale coinvolto e ha adottato un approccio globale alle operazioni di rimpatrio, estendendo il monitoraggio alle fasi post-arrivo e post-rimpatrio attraverso la cooperazione con i NPM dei paesi terzi di rimpatrio.

b. 2024 – in corso, "Rimpatri forzati e protezione dei diritti": quest'ultimo progetto ha ampliato la sua prospettiva funzionale agli attori esterni (comprese le organizzazioni della società civile), che saranno formati come osservatori e impiegati nelle operazioni di rimpatrio dalla GNPL. Il progetto si basa su una solida collaborazione con esperti accademici (attraverso tre iniziative di azione-ricerca) su temi quali: salvaguardare il diritto alla salute nei CPR e durante le operazioni di rimpatrio; modelli di gestione della sicurezza nella detenzione amministrativa; l'efficacia e la sostenibilità delle politiche di rimpatrio in termini di tutela dei diritti umani dei rimpatriati.

18. Nel periodo in esame, il GNPL ha redatto e pubblicato tre relazioni sulle visite regionali (in Toscana, Liguria e Piemonte); 33 relazioni sulle visite ad hoc; un documento di sintesi sulla detenzione dei migranti

(potere delegato di visita ai garanti regionali e locali); due relazioni tematiche (regime speciale 41bis e istituzioni per i giovani autori di reati); e due relazioni sulle visite di follow-up.

Q. 4. *Con riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 18-19), si prega di fornire informazioni su eventuali nuove misure adottate dallo Stato parte durante il periodo di riferimento per garantire che i detenuti godano in pratica di tutte le garanzie giuridiche fondamentali fin dall'inizio della loro privazione della libertà personale. In particolare, indicare le misure adottate e le procedure in vigore: a) garantire che tutti i detenuti siano informati dei loro diritti e delle accuse a loro carico, abbiano accesso a un avvocato, comprese consultazioni in privato, abbiano il diritto di richiedere e ricevere una visita medica da un medico indipendente e siano autorizzati a comunicare con un parente o qualsiasi altra persona di loro scelta; b) tenere aggiornati i registri del trattenimento; e c) garantire la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e dei servizi di interpretazione. Quali misure sono state adottate per ridurre l'attuale periodo massimo di cinque giorni durante il quale una persona può essere trattenuta in custodia dopo l'arresto per un'accusa penale prima di essere portata dinanzi a un'autorità giudiziaria?*

19. La legge n. 114 del 2024 ha introdotto la regola dell'interrogatorio preliminare prima dell'emissione della detenzione preventiva in carcere.

20. Altre modifiche riguardanti gli edifici penitenziari e le misure alternative sono state introdotte dal decreto-legge n. 92 del 2024.

21. Per quanto riguarda il quadro generale di monitoraggio per la tutela delle garanzie dei detenuti nel settore sanitario, va osservato che, attraverso un accordo adottato dalla Conferenza unificata Stato, Regioni, Province autonome e Autorità locali ("Conferenza unificata") (Atti n. 53/CU del 7 maggio 2025), nel maggio 2025 è stato istituito un gruppo di monitoraggio tecnico nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sull'assistenza sanitaria penitenziaria, incaricato di monitorare l'attuazione degli orientamenti sulle modalità di prestazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti e nelle reti sanitarie regionali (Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015).

22. Il Gruppo Tecnico, coordinato dal Ministero della Salute, ha come compito principale il monitoraggio dell'erogazione dell'assistenza sanitaria penitenziaria ad adulti e minori da parte delle Regioni e delle Province Autonome, nonché l'applicazione dei regolamenti approvati dalla Convenzione Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015. Tale attività di monitoraggio è riportata in un documento finale presentato dalle Regioni e Province Autonome al Gruppo Tecnico.

23. L'attività di monitoraggio riguarda in particolare:

- a. lo status delle reti di servizi sanitari regionali e provinciali e le relative modalità di gestione e di funzionamento;
- b. trasferimenti interregionali per motivi di salute ai sensi della legislazione primaria di riforma dell'assistenza sanitaria penitenziaria (decreto legislativo n. 230/1999 e legge n. 354/1975 e successive modifiche), con particolare attenzione al monitoraggio dell'attuazione delle procedure specificatamente descritte all'articolo 1, comma 3, della summenzionata Convenzione Rep. Atti n. 3/CU/2015 da parte delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti Sanitari locali;
- c. lo stato di attuazione delle attività relative alle condizioni strutturali e organizzative di cui all'articolo 3 della Convenzione del 2015, tenuto conto del programma di interventi previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sotto la responsabilità del Commissario Straordinario per la costruzione delle carceri.

24. Inoltre, sulla base della mappatura delle reti regionali e provinciali, il Gruppo Tecnico ha proposto l'individuazione e lo sviluppo di procedure di gestione e operative uniformi per tali reti, secondo i regolamenti approvati con gli Atti della Convenzione n. 3/CU/2015.

25. Per quanto riguarda le garanzie relative agli esami medici, un aggiornamento pertinente riguarda gli esami medici riguardanti i minori.

26. Al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, la Conferenza unificata (Atti n. 15/CU del 24 febbraio 2025) ha firmato un accordo sull'integrazione dell'allegato A dell'accordo n. 45/CU/2023, dal titolo "Aggiornamento e integrazione degli orientamenti per l'assistenza sanitaria ai minori soggetti a misure giudiziarie", originariamente adottato con l'accordo n. 82/CU del 26 novembre 2009.

***Q. 5.** Tenuto conto delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 44-45), si prega di fornire informazioni sulle misure adottate dallo Stato parte per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare per quanto riguarda i casi che comportano azioni o omissioni delle autorità statali o di altri soggetti che assumono la responsabilità internazionale dello Stato parte conformemente alla Convenzione. Fornire inoltre informazioni aggiornate sui servizi di protezione e sostegno a disposizione delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne che comportano azioni o omissioni delle autorità statali. Si prega di includere dati statistici, disaggregati per età ed etnia o nazionalità delle vittime, sul numero di denunce, indagini, azioni penali, condanne e condanne registrate nei casi di violenza di genere dall'esame della precedente relazione periodica dello Stato parte. Fornire informazioni aggiornate sulle misure adottate per rafforzare i programmi di formazione in materia di azione penale contro la violenza di genere per i funzionari delle autorità di contrasto e i funzionari della giustizia.*

27. Sono state adottate numerose misure per rafforzare la prevenzione della violenza, rafforzare la protezione delle vittime e garantire l'efficace perseguimento dei responsabili, nonché per migliorare il coordinamento tra i livelli istituzionale e locale e aumentare in modo significativo le risorse economiche assegnate a questo settore, in misura senza precedenti. I seguenti aggiornamenti legislativi segnano progressi significativi nel quadro normativo:

- La legge n. 69/2019 (il cosiddetto "codice rosso") ha rafforzato le garanzie procedurali per le vittime di reati violenti, in particolare quelli connessi alla violenza sessuale e domestica. Ha inoltre introdotto diversi nuovi reati nel codice penale italiano, tra cui la deturpazione permanente dell'aspetto di una persona attraverso lesioni facciali, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e la forzatura o l'induzione al matrimonio di una persona. Inoltre, la legge ha aumentato le pene per i reati più frequentemente commessi contro le donne, come i maltrattamenti all'interno della famiglia, lo stalking e la violenza sessuale.
- La legge n. 53/2022 stabilisce disposizioni specifiche in materia di statistiche relative alla violenza, volte a garantire un flusso strutturato e continuo di informazioni sulla violenza contro le donne. A tal fine, il Dipartimento per le Pari Opportunità (DEO) si avvale dei dati e delle indagini condotte dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dal Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). Inoltre, la legge introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche di fornire dati e informazioni relativi alla violenza contro le donne.
- La legge n. 168/2023 ha inasprito l'obbligo introdotto per la violenza domestica o la violenza contro le donne dal codice rosso. La legge introduce misure volte a ridurre la durata del procedimento penale e ad accelerare le valutazioni preventive dei rischi per le potenziali vittime di femminicidio e di altre forme di violenza, compresa la violenza domestica. Inoltre, la legge mira a rafforzare le misure preventive, intensificare gli sforzi per prevenire il ripetersi di reati contro le donne e la recidiva e migliorare la protezione generale delle vittime. Tali obiettivi sono sostenuti da una maggiore attenzione ai cosiddetti "reati spia" (reati di allarme rapido) e dall'attuazione di misure più rigorose per garantire una protezione preventiva più efficace. Questa

legge introduce inoltre, per la prima volta, misure volte a ridurre la durata dei procedimenti giudiziari e ad accelerare le valutazioni preliminari dei rischi per le potenziali vittime di femminicidio o di altre forme di violenza, compresa la violenza domestica.

- Riconoscendo l'assenza di una definizione giuridica di femminicidio nella legislazione italiana, il Consiglio dei Ministri, a seguito di una proposta del Ministro della Famiglia, del Natalità e delle Pari Opportunità, del Ministro della Giustizia, del Ministro dell'Interno e dei Ministri delle Riforme istituzionali e della semplificazione normativa, ha approvato un progetto di legge dal titolo "Introduzione del reato di femminicidio e altre misure legislative per combattere la violenza contro le donne e proteggere le vittime". Questo storico disegno di legge introduce il femminicidio come reato autonomo, distinto e specifico nel codice penale italiano. Esso prevede quanto segue: "Chiunque causi la morte di una donna, quando l'atto è commesso come atto di odio, discriminazione, sotmissione o come atto di controllo, possesso o dominio perché è una donna, o in relazione al rifiuto della donna di stabilire o mantenere una relazione emotiva, o come atto inteso a limitare le sue libertà individuali, è punito con l'ergastolo". Il disegno di legge è stato adottato all'unanimità dal Parlamento il 25 novembre 2025, ribadendo il forte impegno dell'Italia a rafforzare il suo quadro legislativo per combattere la violenza contro le donne e le ragazze. A seguito della sua adozione, l'atto è stato promulgato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, entrando così in vigore come legge n. 181 del 2 dicembre 2025. L'introduzione del reato di femminicidio è un passo fondamentale. La sua importanza risiede non solo nella severità delle sanzioni imposte, ma anche nell'impatto culturale che dovrebbe generare. Ha implicazioni per tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza digitale. Il femminicidio non è una variante dell'omicidio: le sue radici affondano nel secolare dominio degli uomini sulle donne e nell'incapacità di alcuni uomini di accettare e sostenere la nuova libertà acquisita dalle donne. Il femminicidio, che rappresenta la forma più estrema di violenza contro le donne, è un fenomeno che trascende il tempo e lo spazio ed è radicato in rapporti di potere storicamente diseguali tra uomini e donne. L'uccisione di una donna è spesso l'atto finale in un continuum di violenza, che può includere abusi domestici, violenza sessuale e, sempre più, violenza facilitata dalla tecnologia che consente agli uomini di perpetrare violenza anche a distanza attraverso mezzi digitali. La legge introduce inoltre ulteriori aggiornamenti legislativi, tra cui:

- il rafforzamento degli obblighi di formazione obbligatori in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica per i magistrati e gli operatori sanitari;
- l'istituzione, in seno al ministero della Salute, di un gruppo di lavoro tecnico permanente incaricato di elaborare orientamenti e raccomandazioni sulla prevenzione e la lotta contro le aggressioni sessuali facilitate da sostanze stupefacenti o psicotrope; sono inoltre previste campagne di sensibilizzazione;
- garanzie rafforzate per i minori orfani a seguito di femminicidio, anche nei casi che coinvolgono relazioni intime non matrimoniali, nonché garanzie che garantiscano l'accesso all'assistenza legale finanziata dallo Stato per le donne vittime di violenza;
- la possibilità per i minori vittime di violenza di accedere ai centri antiviolenza senza la previa autorizzazione dei genitori, al fine di ricevere informazioni e orientamenti.

28. Conformemente alla Convenzione di Istanbul e alla legislazione nazionale in materia di prevenzione e lotta contro la violenza maschile nei confronti delle donne - nello specifico il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 - l'Italia ha adottato dal 2015 un Piano Strategico Nazionale. Il Piano mira a integrare l'approccio delle "quattro P" della Convenzione di Istanbul (prevenzione, protezione, azione penale e politiche integrate) nel quadro operativo dello Stato per affrontare la violenza contro le donne.

29. L'evoluzione della concezione del Piano è particolarmente significativa. Mentre il decreto-legge n. 93/2013 ha originariamente introdotto un Piano d'azione straordinario in risposta all'elevato numero di femminicidi registrati, le successive modifiche lo hanno trasformato in un Piano strategico nazionale, che ora funge da quadro di programmazione generale dell'Italia in questo settore. Il Piano definisce orientamenti

strategici e tappe fondamentali dello sviluppo per prevenire e combattere la violenza maschile contro le donne e per sostenere le vittime, il cui numero continua a destare preoccupazione. Inoltre, la legge di bilancio 2022 ha reso strutturale e obbligatoria ogni tre anni l'adozione del Piano da parte del governo.

30. Il Piano 2021-2023 è rimasto in vigore fino al 16 settembre 2025, quando l'Autorità per le pari opportunità ha adottato il Piano strategico nazionale 2025-2027 sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica. Al fine di sostenere l'attuazione rapida ed efficace del nuovo Piano, è stato elaborato un quadro operativo. Il quadro delinea le azioni per ciascun pilastro e priorità, individua le misure necessarie e assegna la responsabilità alle amministrazioni competenti. Il quadro operativo, presentato e approvato con il Piano 2025-2027 per il biennio 2025-2026, sarà aggiornato periodicamente.

31. La governance del Piano strategico nazionale si basa su una struttura multilivello che è stata confermata e rafforzata nel tempo ed è anche responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Piano e del raggiungimento dei suoi obiettivi e priorità. Il sistema di governance si articola su tre livelli integrati:

- un comitato direttivo nazionale, con funzioni di definizione delle politiche strategiche;
- un Osservatorio, con funzioni tecniche e analitiche specialistiche;
- meccanismi di governance locale, responsabili del collegamento tra i livelli di governo centrale e locale e del coordinamento delle reti locali che affrontano le questioni contemplate dal Piano.

32. La legge di bilancio 2022 ha modificato l'articolo 5 del decreto-legge n. 93/2013 istituendo formalmente il sistema di governance comprendente un comitato direttivo interdipartimentale, che funge da organo decisionale, e un Osservatorio sulla violenza contro le donne e la violenza domestica. Entrambi gli organi sono stati istituiti con decreto dell'autorità pro tempore competente per le pari opportunità. In particolare, il comitato direttivo, incaricato delle funzioni decisionali, è stato istituito con decreto del 29 marzo 2022, mentre l'Osservatorio è stato istituito con decreto del 12 aprile 2022; entrambi i decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 13 maggio 2022. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica responsabile delle pari opportunità. È composto da tre organi interni: il Presidente, l'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico.

33. I dati forniti dalle Regioni al Dipartimento per le Pari Opportunità indicano che, al 10 novembre 2025, in tutta Italia operano 415 centri antiviolenza e 528 centri di accoglienza.

34. I servizi specializzati, tra cui centri antiviolenza e rifugi, costituiscono una componente fondamentale delle reti territoriali antiviolenza. I finanziamenti per questi centri e rifugi sono assegnati dal Dipartimento per le Pari Opportunità alle Regioni attraverso decreti annuali di assegnazione. Solo le strutture che soddisfano requisiti specifici e garantiscono gli standard minimi di servizio - stabiliti dal protocollo d'intesa tra lo Stato, le regioni e i comuni del 14 settembre 2022 - sono ammissibili al finanziamento.

35. Dall'inizio dell'attuale legislatura nel 2022, il governo italiano ha confermato un forte sostegno finanziario ai servizi territoriali, come segue:

- 40 milioni di EURO per il 2022;
- 55 milioni di EURO per il 2023;
- 80 milioni di EURO per il 2024.

36. Questa tendenza positiva è stata confermata anche nel 2025. L'ultimo decreto sull'assegnazione dei fondi è stato firmato il 29 dicembre 2025, segnando la maggiore dotazione per le regioni, per un totale di 108,7 milioni di EURO. Tali risorse sono ripartite come segue:

- 44 milioni di EURO per rafforzare i servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso il potenziamento della rete di servizi territoriali finanziando centri e centri antiviolenza (22 milioni di euro ai centri antiviolenza e 22 milioni ai centri di accoglienza);
- 25 milioni di EURO per la creazione di nuovi centri e rifugi antiviolenza (risorse assegnate per il triennio 2024-2026 mediante una modifica parlamentare della legge di bilancio);
- 18 milioni di euro per iniziative gestite a livello regionale volte all'emancipazione delle donne vittime di violenza;
- 6,5 milioni di EURO per altre iniziative gestite a livello regionale in linea con gli obiettivi del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027;
- 6 milioni di EURO per iniziative di formazione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- 500 000 EURO per la prevenzione, il sostegno alle vittime e l'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
- 5,7 milioni di EURO destinati alle associazioni per la promozione dei diritti delle donne e della parità di genere e per la prevenzione e la lotta contro la violenza e la discriminazione;
- 3 milioni di EURO all'anno, a partire dal 2025, per rafforzare l'orientamento e la formazione professionale delle donne vittime di violenza, promuovendone l'indipendenza economica e l'emancipazione.

37. Inoltre, il progetto di legge di bilancio per il 2026 prevede uno stanziamento annuale supplementare di 10 milioni di EURO, a partire dal 2026, per rafforzare ulteriormente i centri e i centri antiviolenza. Inoltre, attraverso un'iniziativa parlamentare, è stato stanziato un ulteriore milione di EURO per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'istituzione e il rafforzamento di iniziative e attività svolte da centri e centri antiviolenza.

38. Inoltre, il governo italiano ha introdotto misure per fornire sostegno economico alle donne vittime di violenza, riconoscendo anche l'esistenza di forme economiche di violenza: Il reddito della libertà e il microcredito della libertà. Il reddito per la libertà è stato introdotto dal decreto-legge n. 34/2020 per contenere gli effetti economici della COVID-19, in particolare per le donne in situazioni di vulnerabilità. La misura, divenuta permanente nel 2024, prevedeva inizialmente una dotazione finanziaria di 400 EURO per un massimo di dodici mesi a sostegno delle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, assistite da centri antiviolenza e servizi sociali riconosciuti mentre lasciano situazioni di violenza. Il contributo dà priorità alle spese per l'autonomia abitativa, l'indipendenza personale e le esigenze educative e formative dei bambini minori. Per il 2024 e il 2025 sono stati stanziati 20 milioni di EURO, con ulteriori 1 milione di EURO nel 2025. Tale finanziamento ha consentito un aumento da 500 EURO a 530 EURO al mese, a seguito di un precedente aumento da 400 EURO a 500 EURO. Il programma Freedom Microcredit rappresenta uno strumento finanziario complementare destinato a sostenere le donne vittime di violenza nel raggiungimento dell'emancipazione economica attraverso l'accesso al microcredito sociale e al credito alle microimprese. Tali strumenti coprono esigenze essenziali quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione (anche per i minori), le spese relative all'alloggio, la mobilità e le attività imprenditoriali, compresi l'acquisto di beni e servizi, i costi del personale e la formazione aziendale. Insieme, queste misure svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare l'autonomia economica delle donne, ridurre la dipendenza dagli autori dei reati e sostenere percorsi sostenibili per uscire dalla violenza.

39. Al fine di garantire il costante rafforzamento delle attività di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e di garantire una protezione sempre più efficace alle donne vittime di violenza, è proseguita la campagna di informazione e sensibilizzazione "...questo NON È AMORE". Si tratta di un'iniziativa permanente della Polizia di Stato volta a diffondere una maggiore consapevolezza del fenomeno al fine di favorire la segnalazione di situazioni di abuso.

40. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), la Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato ha pubblicato la nona edizione dell'opuscolo informativo sulla suddetta campagna. La pubblicazione, distribuita su tutto il territorio nazionale e disponibile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, è uno strumento essenziale per guidare e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della violenza contro le donne. Nell'ambito della stessa iniziativa, tutte le 106 Questure presenti sul territorio nazionale hanno promosso o partecipato ad eventi pubblici finalizzati alla prevenzione, alla diffusione di informazioni utili e al coinvolgimento diretto della comunità.

41. Allo stesso tempo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su raccomandazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha emesso un regolare francobollo appartenente alla serie tematica "Valori Sociali". Il timbro dedicato alla campagna "... this is NOT LOVE" aiuta a diffondere il messaggio a sostegno delle donne vittime di violenza e violenza domestica, incoraggiandole a denunciare e portare alla luce situazioni di rischio. L'iniziativa ribadisce l'impegno della Polizia di Stato a promuovere una società basata sul rispetto, l'equità e la sicurezza.

42. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha inoltre sottoscritto numerosi accordi di collaborazione per l'organizzazione di eventi pubblici, seminari, attività formative e occasioni di confronto con diverse organizzazioni della società civile. In particolare, sono degni di nota:

- Memorandum d'intesa con FIPE-CONFCOMMERCIO, Federazione Italiana Imprese Pubbliche e Gruppo Imprenditori Femminili FIPE-CONFCOMMERCIO, firmato nel 2021 e rinnovato più volte, da ultimo il 10 febbraio 2025, per lo sviluppo del Progetto #SicurezzaVera, una campagna volta a sensibilizzare e promuovere una comprensione approfondita delle tematiche relative alla violenza contro le donne e degli strumenti a disposizione per proteggere le vittime, coinvolgendo EGP-FIPE (Operatori di Gioco Pubblico), SILB-FIPE (Associazione Italiana Imprese Danza e Spettacolo) e, da ultimo, APCI (Associazione Cuochi Professionisti Italiani);
- Memorandum d'intesa con "The Circle Italia Onlus", rinnovato nel settembre 2024, che prevede la prosecuzione del progetto “#Cerchi Antiviolenza”, campagna lanciata nel 2023 e volta a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione a livello locale;
- Memorandum d'intesa con l'associazione enologica nazionale "Le donne del vino", rinnovato nel 2025, per l'attuazione del progetto “#TuNonSeiSola”, una campagna volta a promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione a livello locale;
- Memorandum d'intesa firmato dal direttore della Direzione centrale anticrimine e dal presidente di Soroptimist, rinnovato nel novembre 2023, volto a promuovere la creazione e la diffusione, presso la Questura, di spazi dedicati all'accoglienza delle vittime di violenza. L'iniziativa fa parte del progetto “Una stanza tutta per sé” e prosegue la collaborazione tra Polizia di Stato e Soroptimist International Italia iniziata nel 2020. Sono disponibili 158 sale, oltre a 11 kit di ascolto sicuri, distribuiti in 97 quartieri generali e stazioni di polizia, 65 dei quali sono stati creati in collaborazione con 'Soroptimist International Italia';
- Memorandum d'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Fondazione Conad ETS, firmato nel maggio 2025, volto a promuovere iniziative di educazione e sostegno alle vittime di violenza, nonché a sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza di relazioni sane e rispettose attraverso lo sviluppo del progetto “Respect”. Nell'ambito di questa iniziativa è stato creato il portale web

progettorispetto.it, che fornisce materiale didattico gratuito sul tema della violenza contro le donne. Queste risorse sono progettate per l'uso da parte di insegnanti e studenti nelle scuole secondarie inferiori e superiori;

- Memorandum d'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine e la Fondazione "Le Stelle di Marisa ETS", firmato nel giugno 2025, volto a sviluppare strategie e procedure condivise a favore degli "orfani speciali", ossia i minori che perdono uno o entrambi i genitori nell'unico evento violento e drammatico del femminicidio. L'accordo mira a creare una sinergia operativa tra la Polizia di Stato e la Fondazione nell'assistenza agli "orfani speciali" e alle famiglie affidatarie, attraverso metodologie condivise che consentano di affrontare efficacemente gli effetti post-traumatici degli eventi subiti. L'obiettivo è anche quello di promuovere la consapevolezza tra gli orfani e le famiglie affidatarie in contatto con gli uffici di polizia giudiziaria nelle prime fasi successive a eventi drammatici;

- Memorandum d'intesa tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e la Fondazione ETS "Una, Nessuna Centomila", volto a promuovere iniziative educative, formative e di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e su come sostenere le vittime. L'accordo, che identifica il Direttore della Direzione Centrale Anticrimine come referente istituzionale, prevede, tra l'altro, lo sviluppo di linee guida condivise volte a definire elementi fondamentali per riconoscere i segni di violenza, comprese le sue manifestazioni online, nonché metodi per la valutazione del rischio;

- Memorandum d'intesa, firmato nel novembre 2025, tra la Direzione Centrale Anticrimine e la Fondazione ETS "Artemisia", per lo sviluppo del progetto "RIGENERADERMA", che fornisce terapia gratuita alle donne che hanno subito cicatrici invalidanti a seguito di un reato commesso nel contesto della violenza domestica;

- Accordo di cooperazione tra la Direzione Centrale Anticrimine e l'Associazione ETS "Nel nome del rispetto", volto a promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione in materia di disagio giovanile, valorizzazione dell'intelligenza emotiva e relazioni personali, firmato nel gennaio 2026. Le strategie di prevenzione messe in atto dalla Polizia di Stato prevedono anche lo sviluppo di iniziative educative in collaborazione con le autorità scolastiche. In questo contesto, vi è un impegno particolarmente forte a fornire strumenti di informazione alle famiglie e agli insegnanti, nonché corsi di formazione per i minori. L'obiettivo è quello di sensibilizzare tutti gli attori del tessuto sociale che, grazie al loro ruolo, possono contribuire a segnalare eventuali situazioni di rischio o di possibile abuso.

43. Al fine di rafforzare l'effetto deflazionistico dell'avvertimento del commissario di polizia sul cosiddetto "ciclo della violenza", la Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato ha promosso la firma di accordi di cooperazione tra il quartier generale della polizia e i centri specializzati. Questi accordi consentono di "prendere in carico" gli individui avvertiti attraverso un modello multidisciplinare di consapevolezza del disvalore sociale della loro condotta, contribuendo così a prevenirne il ripetersi.

44. La notifica della misura di allerta svolge un ruolo centrale in questo sistema: è in questa fase che il commissario di polizia, o l'agente di polizia delegato, potrebbe spiegare al destinatario il significato della misura, i suoi effetti e la possibilità di intraprendere un programma di trattamento.

45. L'effetto deflazionistico dell'avvertimento sul "ciclo della violenza" è confermato da una diminuzione della recidiva tra coloro che hanno ricevuto avvertimenti, ulteriormente rafforzata a livello locale attraverso l'applicazione di protocolli di collaborazione con centri specializzati.

46. N. 95 Questure hanno già firmato o predisposto bozze di accordi per il deferimento e il trattamento delle persone che hanno ricevuto segnalazioni da centri specializzati, per un totale di 124 accordi, di cui 29 protocolli con il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM), 16 con le Unità Sanitarie Locali (ASL) e 11 con i Centri per i autori dei reati di sesso maschile (CAM).

47. Per una panoramica dettagliata del fenomeno della violenza contro le donne e per fornire una formazione più mirata e specializzata ai professionisti che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2024 è stato presentato il "Libro bianco sulla formazione in materia di violenza contro le donne". Il Comitato Tecnico-Scientifico dell'Osservatorio competente ha sviluppato questo documento come strumento pratico per favorire il riconoscimento critico in ogni fase del processo di prevenzione e lotta alla violenza. Il Libro bianco si articola in due parti: la prima sezione fornisce una descrizione del fenomeno e delle sue varie manifestazioni (violenza fisica, violenza sessuale e violenza domestica, nonché violenza psicologica, esposizione alla violenza, violenza economica, violenza online, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale, vittimizzazione secondaria e femminicidio). Si evidenzia poi il ruolo centrale dei centri antiviolenza nell'affrontare e combattere questo fenomeno, svolgendo un ruolo decisivo nel portarlo alla luce. La seconda sezione del Libro bianco è strumentale alla compilazione degli "Orientamenti per la formazione in materia di violenza contro le donne", ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 168/2023, in consultazione con l'Assemblea dell'Osservatorio.

48. Nel corso degli anni, la Polizia di Stato ha organizzato numerosi corsi di approfondimento e seminari volti a promuovere la formazione specialistica del personale della Questura e della Questura coinvolto nella ricezione delle segnalazioni e nell'assistenza alle vittime. Già nel 2021 si sono svolti seminari dedicati alla psicologia giuridica e investigativa, a cui hanno partecipato 700 operatori degli Uffici Minorili delle Divisioni Anticrimine e delle sezioni specializzate delle Squadre Mobili della Questura. Inoltre, dal 2023, la Direzione Centrale Anticrimine ha avviato le prime tre edizioni del Corso di Qualifica per gli operatori coinvolti nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne. Prevenzione e legislazione penale e relative procedure", cui hanno partecipato 60 funzionari delle Divisioni Anticrimine, degli Uffici Generali di Prevenzione e Assistenza Pubblica e degli Uffici di Polizia Giudiziaria della Questura.

49. Nel febbraio 2024 e nel gennaio 2025 si sono svolti anche il 1° e il 2° "Seminari sulla prevenzione e la lotta alla violenza" presso l'Accademia di polizia, rivolti a dirigenti e funzionari delle divisioni anticrimine, delle squadre mobili e dell'Ufficio per la prevenzione generale e l'assistenza pubblica (U.P.G.S.P.).

50. In relazione alla collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione ETS "Una Nessuna e Centomila", nel novembre 2025 la Direzione Centrale Anticrimine ha organizzato corsi di aggiornamento professionale sulla violenza contro le donne. La formazione, rivolta alle sette Questure di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Siracusa, è stata erogata congiuntamente dai responsabili delle Divisioni Anticrimine delle Questure coinvolte e dagli operatori dei centri antiviolenza affiliati alla Fondazione.

51. Inoltre, nel dicembre 2025 è stato organizzato un seminario sull'accoglienza e la valutazione del rischio di recidiva per 50 operatori della Questura di Roma (Divisione Anticrimine, U.P.G.S.P., Squadra Mobile, Stazioni di Polizia Sezionali e distaccate).

52. Infine, in base al suo programma di sviluppo professionale, questa Direzione centrale anticrimine ha riesaminato e aggiornato il modulo online SISFOR sulla "violenza di genere – nuova legislazione", integrandolo con le disposizioni legislative più recenti. Il materiale formativo per il personale della Polizia di

Stato in servizio negli istituti di istruzione è stato aggiornato anche nelle seguenti aree: "Abusi contro familiari e conviventi", "Legislazione sullo stalking e "Violenza di genere - Panoramica normativa e migliori pratiche".

53. Per quanto riguarda l'articolo 7 della legge n. 53/2022, di competenza dell'ISTAT, l'Istituto prosegue la produzione annuale di dati relativi ai servizi specializzati a favore delle donne sopravvissute alla violenza maschile, fornendo anche dati generali sulle donne. Si tratta di tre indagini indipendenti: uno sui servizi e il sostegno forniti dai centri antiviolenza (dal 2017); uno sui servizi e il sostegno forniti dai centri di accoglienza (dal 2018); e una sugli utenti che hanno avviato una "via d'uscita dalla violenza" con centri antiviolenza (dal 2020).

54. Nell'aprile 2025 è stato pubblicato un focus report dedicato che presenta i dati sui servizi e le caratteristiche organizzative dei rifugi e delle strutture residenziali di assistenza sociale che ospitano donne vittime di violenza. La decisione di esaminare anche le strutture di assistenza residenziale deriva dalla necessità, di cui all'articolo 7, di includere strutture non coperte dall'accordo Stato-Regioni (<https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-case-rifugio-e-le-strutture-residenziali-non-specializzate-per-le-vittime-di-violenza-anno-2023/>).<https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-case-rifugio-e-le-strutture-residenziali-non-specializzate-per-le-vittime-di-violenza-anno-2023/>

55. Nel novembre 2025 è stata elaborata una relazione sui servizi offerti dai centri antiviolenza e sulle caratteristiche dei loro utenti. Tali indagini sono state effettuate anche nell'ambito dell'accordo di collaborazione dell'Istituto con il Dipartimento per le pari opportunità (firmato nel 2017 e prorogato fino al 2026).

56. Nel 2025 è stata avviata ed è ancora in corso la fase di progettazione di un'indagine sulle caratteristiche degli utenti dei rifugi.

57. Per quanto riguarda il sistema di protezione, nel 2025 l'ISTAT ha effettuato una mappatura regionale degli atti formali (protocolli, accordi, intese) istituendo reti collaborative per combattere la violenza contro le donne, individuando anche modelli di governance in diversi contesti. Questa prima indagine nasce dalle attività di un "Gruppo di Lavoro sulle Reti Territoriali Antiviolenza" composto da rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità, ISTAT, Regioni e Province Autonome, e da rappresentanti di associazioni impegnate nella lotta alla violenza contro le donne e nella protezione delle vittime.

58. La relazione è stata pubblicata il 12 dicembre. L'analisi ha esaminato vari aspetti delle reti territoriali, compresi i loro membri, le disposizioni organizzative e gli stili di coordinamento (https://www.istat.it/comunicato-stampa/prevenire-e-combattere-la-violenza-contro-le-donne-le-reti-territoriali-anno-2025/?mtm_campaign=wwwnews&mtm_kwd=48_2025).

59. Per quanto riguarda l'articolo 4 (Strutture sanitarie e raccolta dati), l'ISTAT e il ministero della Salute proseguono la loro collaborazione, che ha portato anche alla pubblicazione annuale congiunta dei dati nel novembre 2025. Il rispetto degli articoli 5 (Indagini statistiche del ministero dell'Interno e del ministero della Giustizia) e 6 (Indagini del ministero della Giustizia) è ancora in fase di definizione.

60. I dati sugli omicidi di donne e sui femminicidi sono, come ogni anno, pubblicati nel novembre 2025 dall'Istat (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne/>). In questo contesto, l'ISTAT fornisce anche stime dei femminicidi, in conformità con le linee guida delle Nazioni Unite (UN Statistical Framework to Measure Gender-Related Killing (Femicide)). Nel 2025 sono state fornite anche stime sugli "orfani speciali" dei reati domestici e ulteriori informazioni sui femminicidi. A partire dal 2025 è stata avviata una revisione dettagliata degli omicidi delle donne per attuare ulteriormente il quadro statistico.

61. Sono stati potenziati e utilizzati altri dati sulla violenza contro le donne del ministero dell'Interno e del ministero della Giustizia (aggiornati al novembre 2025) (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/>). Il monitoraggio del percorso giudiziario è stato attivato anche per analizzare la vittimizzazione secondaria attraverso l'indagine sugli utenti dei centri antiviolenza.

62. Per quanto riguarda i dati statistici, inoltre, il ministero della Giustizia ha sviluppato e mantiene:

- il cruscotto autore-vittima, utilizzato per monitorare in tempo reale i reclami, le indagini, le misure precauzionali e gli esiti dei procedimenti. Il cruscotto contiene dati solo riguardo ai procedimenti avviati a seguito dell'esercizio di un'azione penale; è in fase di sviluppo l'acquisizione dei dati relativi ai procedimenti registrati e pendenti dinanzi alle procure ordinarie, nonché delle misure cautelari;
- strumenti di estrazione dati disaggregati per età, nazionalità ed etnia delle vittime (per quanto riguarda l'etnia, che non è estraibile, i dati sono differenziati tra persone nate in Italia e persone nate all'estero).

63. Queste piattaforme di dati garantiscono una registrazione standardizzata dei procedimenti di violenza contro le donne e la classificazione automatica dei reati pertinenti.

64. Inoltre, dal 2023 i registri penali elettronici sono stati aggiornati per includere una serie di ulteriori campi di dati in cui sono selezionati i reati che si qualificano come manifestazioni di violenza contro le donne (ai sensi della legge n. 53/2022). La compilazione delle sezioni Relazione vittima-autore e violenza di genere non è obbligatoria, ma è lasciata alla discrezione dell'utente; tali informazioni possono essere precompilate dalla polizia giudiziaria attraverso il portale dedicato alle notifiche alle autorità giudiziarie (PNDR, *Portale Notizie di Reato*), che contiene le stesse selezioni delle autorità giudiziarie, e possono essere convalidate, modificate o liberamente compilate dagli utenti delle procure e dei tribunali.

65. Per quanto riguarda i dati statistici, è utile evidenziare il progetto "Victim-Perpetrator", che mira ad analizzare sistematicamente il rapporto tra vittima e autore in relazione ai reati contemplati dalla legge n. 53/2022, con l'obiettivo di promuovere una comprensione più approfondita del fenomeno e stimolare lo sviluppo di politiche e interventi più efficaci. Il progetto prevede lo sviluppo di un cruscotto interattivo per l'analisi dei procedimenti giudiziari, a partire dalla registrazione presso gli Uffici del Tribunale (Giudice requirente e Giudice giudicante), compresi i moduli di reato relativi ai reati di cui all'articolo 53 della legge n. 53/2022, e incorporando le Corti d'Appello. In una fase successiva, e ove possibile, le informazioni saranno integrate con i dati delle procure; saranno esclusi i procedimenti dinanzi alle procure per i minori e ai tribunali per i minori.

66. Il Datamart di riferimento e il relativo cruscotto sono stati testati e attivati dal dicembre 2025; è necessaria un'ulteriore fase di verifica da parte dell'utente per adattare e migliorare il cruscotto di navigazione dei dati e per presentare i dettagli informativi in modo completo e coerente. Per illustrare le potenzialità del Datamart, viene fornita una sintesi dei dati iniziali e provvisori trattati dalla dashboard: le analisi riguardano il periodo dal 2019 al 5 dicembre 2025. I dati statistici relativi alle sentenze di condanna o di assoluzione non compaiono sempre nel cruscotto, in quanto richiedono l'interoperabilità con i dati del casellario giudiziale. Inoltre, il cruscotto non aggrega i dati sulle sanzioni inflitte in caso di condanna e pertanto tali valori non sono riportati.

67. I dati pertinenti sono forniti nell'apposito allegato (1).

Q. 6. *Prendendo atto delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 46-47), e prendendo atto delle risposte di follow-up dello Stato parte, si prega di fornire informazioni aggiornate, disaggregate per età, sesso ed etnia o nazionalità delle vittime, sul numero di denunce, indagini, azioni penali e condanne registrate nei casi di tratta di persone dall'esame della precedente relazione dello Stato parte. Fornire inoltre informazioni sulla fornitura di mezzi di ricorso alle vittime della tratta durante il periodo di riferimento, compresi i dati sul numero di persone che hanno beneficiato di misure di protezione e di sostegno per le vittime.*

68. Il sistema anti-tratta italiano è strutturato come un modello complesso e integrato, sviluppato per affrontare il fenomeno della tratta di esseri umani attraverso una serie di misure legislative, azioni operative e programmi di sostegno alle vittime. Questo sistema si basa su una combinazione di strumenti legislativi, azioni esecutive e cooperazione tra varie istituzioni pubbliche e private, sia a livello nazionale che internazionale.

69. Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ha designato il Dipartimento per le pari opportunità (DEO) quale ente responsabile del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione delle politiche volte a prevenire, combattere la tratta e fornire protezione sociale alle vittime. Questa designazione ha assegnato al Dipartimento un ruolo fondamentale nelle politiche nazionali, concentrandosi principalmente sull'orientamento e sul coordinamento degli interventi per la prevenzione sociale della tratta e dell'assistenza alle vittime, nonché sulla pianificazione finanziaria dei programmi di assistenza e integrazione sociale per le vittime.

70. L'assistenza alle vittime è fornita nell'ambito del "Programma Unificato per l'identificazione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime della tratta e dello sfruttamento" introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 e attuato attraverso progetti finanziati dal DEO.

71. Il 19 ottobre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani e il grave sfruttamento 2022-2025. Sono stati attivati gli organi di governance, tra cui il comitato tecnico per la lotta alla tratta di esseri umani, che si è riunito il 13 luglio 2023 e il 30 luglio 2024 alla presenza del ministro della Famiglia, del Natalità e delle pari opportunità. Durante il periodo di attuazione, l'assistenza alle vittime è rimasta una priorità fondamentale del governo.

72. Tra ottobre 2022 e febbraio 2024 sono stati stanziati 27,2 milioni di EURO per progetti di assistenza e protezione, paragonabili ai 27 milioni di EURO stanziati nel biennio 2017-2019. Inoltre, il Fondo anti-tratta è stato aumentato di 2 milioni di EURO nel 2023 e di 7 milioni di EURO all'anno a partire dal 2024.

73. I progetti finanziati nell'ambito dell'invito a presentare proposte n. 7/2025 sono ufficialmente iniziati il 1º agosto 2025 e avranno una durata di 16 mesi, fino al 30 novembre 2026. Tali progetti sono sostenuti da una dotazione complessiva di 28 800 000 EURO. Per far fronte all'aumento dei costi operativi e di gestione, la durata del progetto è stata ridotta mantenendo invariato il bilancio complessivo.

74. Sono in funzione 21 progetti, che coprono l'intero territorio nazionale e realizzati attraverso partenariati pubblico-privato che coinvolgono autorità locali e ONG, costituendo la rete nazionale anti-tratta. Si precisa che gli enti del Terzo Settore, ove coinvolti, devono essere iscritti in un apposito registro istituito nel 2000 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attestante la loro capacità di lavorare con le vittime della tratta.

75. A dicembre 2023 l'Italia ha adottato il Meccanismo Nazionale di *Referral* (MNR) aggiornato per le vittime della tratta e dello sfruttamento grave, in linea con il Piano d'azione nazionale 2022-2025 e in sostituzione della versione del 2016. L'MNR riveduto, sviluppato attraverso un processo partecipativo che coinvolge il comitato tecnico e molteplici portatori di interessi, riflette l'evoluzione dei modelli di tratta e delle vulnerabilità. Ha aggiornato le procedure operative standard (POS), fornendo orientamenti gradualmente per l'identificazione, il rinvio e l'assistenza delle vittime, in linea con le raccomandazioni dell'UE e con la strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025.

76. A tale riguardo, dovrebbero essere evidenziati i seguenti punti strategici tra quelli sviluppati nell'MNR:

- sostegno all'intensificazione degli sforzi volti a garantire che tutte le vittime della tratta, comprese quelle ospitate in strutture per i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, ricevano assistenza psicologica e sostegno volti all'inclusione sociale, con l'aiuto, ove necessario, di mediatori culturali formati;
- formazione specifica sulle questioni connesse alla tratta e metodologie di lavoro adeguate per tutti i professionisti coinvolti in qualsiasi fase della NRM, nonché sessioni di aggiornamento e supervisione per accompagnare tali procedure;
- attenzione all'attuazione di procedure adeguate per l'identificazione e il trattamento delle vittime, in particolare dei minori, per i quali si sottolinea che ogni procedura deve essere sviluppata e attuata in stretta collaborazione con i servizi nazionali di protezione dei minori.

77. Durante il periodo di riferimento sono stati compiuti progressi significativi nella lotta allo sfruttamento del lavoro, nello sviluppo di un approccio multi-agenzia alle ispezioni sul lavoro che coinvolge una vasta gamma di parti interessate, tra cui mediatori culturali e operatori anti-tratta, e registrando un costante aumento del numero di vittime identificate.

78. L'identificazione proattiva delle vittime rappresenta un altro pilastro del sistema italiano. L'accento è posto sulle categorie più vulnerabili, come le donne e i bambini, per garantire che ricevano la protezione e il sostegno necessari. Parallelamente, i regolamenti esistenti, compresi quelli che vietano le tasse di assunzione per i lavoratori migranti, sono rigorosamente applicati, con ispezioni delle agenzie di reclutamento e l'imposizione di sanzioni penali ai reclutatori fraudolenti.

79. Inoltre, il Piano d'azione nazionale 2022-2025 prevede il rafforzamento della capacità degli operatori coinvolti nell'identificazione delle vittime tra i richiedenti asilo, offrendo risorse sufficienti alle entità del terzo settore per garantire un sostegno adeguato. Sono state intraprese diverse azioni per identificare le vittime della tratta tra migranti e richiedenti asilo, grazie alla collaborazione con organizzazioni internazionali. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono state dotate di "Linee guida per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti asilo", sviluppate in collaborazione con l'UNHCR per garantire un'adeguata identificazione e un adeguato sistema di rinvio.

80. Infine, il DEO sta elaborando linee guida per rafforzare i meccanismi di riferimento locali, attraverso la creazione di un modello di memorandum d'intesa multi agenzia. Questo modello sarà utilizzato in diverse aree regionali per formalizzare le reti di coordinamento tra le varie parti interessate.

81. Nel maggio 2024 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha rinnovato l'accordo con la Regione Veneto per la gestione della Helpline Nazionale Antitratta, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e per lo sviluppo della banca dati nazionale (SIRIT), garantendo il rispetto degli obblighi di raccolta dati dell'UE ai sensi della direttiva 2011/36/UE. L'accordo prevede la collaborazione con l'Università di Padova attraverso il progetto Osservatorio, volto a migliorare l'analisi dei fenomeni di tratta e le misure di risposta. Nell'ambito della collaborazione tra il DEO e la Regione Veneto, che gestisce la hotline nazionale anti-tratta, il 18 ottobre 2024 è stato pubblicato un concorso per borse di studio, in occasione della XVIII Giornata europea contro la tratta. L'iniziativa ha voluto premiare due tesi che approfondiscono la comprensione del fenomeno della tratta e dello sfruttamento grave in Italia, promuovendo la ricerca sugli aspetti sociali, economici e legali.

82. Il 28 giugno 2024 il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, insieme al ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, ha annunciato la nomina dell'Inviato Speciale per le questioni relative alla tratta di esseri umani. Il mandato dell'Inviato Speciale sulle questioni relative alla tratta di esseri umani si concentra sul rafforzamento della posizione dell'Italia sia a livello nazionale che internazionale, garantendo un dialogo più strutturato e coordinato sulla tratta. Consente all'Italia di impegnarsi efficacemente con partner e organizzazioni internazionali come la Commissione europea, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e le Nazioni Unite, promuovendo la collaborazione e un approccio unificato per combattere il traffico di esseri umani.

83. L'Inviato Speciale sostiene varie amministrazioni nazionali, tra cui le forze dell'ordine, la giustizia, l'immigrazione e i servizi sociali, garantendo che i loro sforzi si allineino alle raccomandazioni internazionali. La tratta di esseri umani è una questione intersettoriale che richiede competenze e cooperazione da parte di molteplici attori, compresa la società civile.

84. Infine, in occasione della Giornata europea contro la tratta, il 18 ottobre 2024, il DEO e l'Autorità nazionale per l'aviazione civile (ENAC) hanno firmato un protocollo per la formazione del personale aeroportuale nell'individuazione dei casi di tratta di esseri umani. L'accordo mira a rafforzare i meccanismi di individuazione precoce, come previsto nel Piano d'azione nazionale 2022-2025. Inoltre, è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione nazionale, incentrata sull'educazione del pubblico sul fenomeno della tratta e sull'importanza di proteggere le vittime. La campagna, inaugurata con uno spot televisivo su RAI, evidenzia il ruolo cruciale degli sforzi collettivi per prevenire e combattere la tratta.

85. Nella seconda metà del 2025, l'Italia ha introdotto significativi cambiamenti organizzativi volti a rafforzare la governance del sistema nazionale anti-tratta, in particolare attraverso la riorganizzazione del DEO, che funge da coordinatore nazionale anti-tratta. La riorganizzazione ha formalmente rafforzato e razionalizzato l'Ufficio anti-tratta, consolidandone il mandato per il coordinamento strategico, la pianificazione, il monitoraggio e la gestione finanziaria delle politiche e delle misure anti-tratta. La struttura rinnovata rafforza la capacità del Dipartimento di garantire la coerenza tra le attività di prevenzione, protezione, azione penale e partenariato, in linea con il Piano d'azione nazionale 2022-2025 e gli obblighi dell'Italia nell'ambito dei quadri dell'UE e internazionali. Sono state potenziate due unità dedicate all'interno dell'Ufficio antitrattra per supervisionare la programmazione, il finanziamento e il monitoraggio dei progetti di assistenza e protezione a livello nazionale, compresa la gestione dei progetti nazionali a chiamata unica e il coordinamento della linea di assistenza nazionale antitrattra. La riorganizzazione intende inoltre migliorare i flussi di lavoro interni, le capacità di raccolta e comunicazione dei dati e rafforzare il coordinamento interistituzionale con i ministeri, le autorità di contrasto, gli organi giudiziari, le regioni, le autorità locali, le organizzazioni della società civile, nonché con i partner internazionali, comprese le agenzie dell'UE e gli organismi delle Nazioni Unite, al fine di garantire l'allineamento alle migliori pratiche e alle norme internazionali.

86. Il 2025, per l'Italia, ha segnato i 25 anni del suo sistema anti-tratta con un evento nazionale tenutosi a Roma, che ha messo in evidenza i risultati raggiunti, riaffermando le priorità e rafforzando il dialogo tra le istituzioni e la società civile.

87. Il 29 luglio 2025 il comitato direttivo anti-tratta (Cabina di Regia) si è riunito in una fase cruciale del ciclo di attuazione del Piano d'azione nazionale 2022-2025. La riunione ha esaminato i progressi compiuti durante il triennio e ha avviato una riflessione strategica sulle priorità per il prossimo Piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento grave 2026-2028, garantendo la coerenza con gli obblighi dell'UE, compresa la direttiva (UE) 2024/1712, e gli impegni internazionali. Questo Piano è in fase di sviluppo. Sulla base delle attività di monitoraggio avviate nel maggio 2025, che coinvolgono amministrazioni centrali, autorità territoriali, attori del terzo settore e organizzazioni internazionali, rifletterà l'evoluzione dei modelli di tratta e le priorità europee. Adotterà una struttura razionalizzata e orientata ai risultati, basata su quattro pilastri: prevenzione, azione penale, protezione e assistenza e cooperazione, sostenuta da un quadro operativo annuale per garantire chiarezza delle responsabilità, calendario e flessibilità. Sulla base delle consultazioni in seno al comitato tecnico e sottoposte all'esame del comitato direttivo, le priorità fondamentali per il nuovo Piano comprendono:

- rafforzare i meccanismi di governance e coordinamento a livello nazionale e locale;
- rafforzare le capacità di individuazione precoce, anche alle frontiere esterne;
- misure mirate per le vittime con vulnerabilità specifiche;
- migliorare le capacità investigative e di azione penale, anche attraverso l'uso della tecnologia;
- un'efficace attuazione territoriale del meccanismo nazionale di riferimento attraverso protocolli multi agenzia;
- formazione congiunta sistematica attraverso un approccio multidisciplinare;
- un coordinamento rafforzato con il sistema di protezione internazionale e i quadri di sfruttamento del lavoro;
- miglioramento della raccolta e dell'analisi dei dati in linea con le norme europee.

88. È stato inoltre avviato il recepimento della direttiva anti-tratta riveduta (UE) 2024/1712, che porterà all'introduzione di nuove disposizioni giuridiche volte ad affrontare le sfide emergenti, tra cui le nuove forme di sfruttamento contemplate dalla direttiva, l'uso della tecnologia nei reati connessi alla tratta e la necessità di rafforzare il coordinamento con il sistema di protezione internazionale.

89. Sulla base dei dati raccolti dalla Helpline nazionale anti-tratta attraverso il sistema SIRIT, con riferimento al 2024 e al primo semestre del 2025, sono emerse nuove e significative tendenze nel settore della tratta e dello sfruttamento di esseri umani in Italia. Queste tendenze indicano cambiamenti sia nella natura del fenomeno che nelle risposte operative degli attori all'interno del sistema nazionale anti-tratta.

90. Il sistema di accoglienza italiano si articola attraverso diverse tipologie di strutture: Centri di accoglienza straordinari (CAS), con 99 201 persone ospitate; il sistema di accoglienza e integrazione (SAI), con 38 454 persone; Minori stranieri non accompagnati (UAM), con 16.274 persone; Centri di detenzione pre-allontanamento (CPR), con circa 3.000 persone; insediamenti informali, con circa 20 000 persone; e lo stesso sistema anti-tratta, che conta 1.317 beneficiari. Questi dati, aggiornati al 15 giugno 2025, evidenziano la complessità del panorama nazionale dell'accoglienza e mostrano che le strutture di accoglienza anti-tratta rappresentano una componente relativamente piccola del sistema generale di accoglienza dei cittadini stranieri. Tuttavia, la riconosciuta competenza del personale del progetto anti-tratta, insieme ai loro interventi multilivello che si estendono oltre le strutture di accoglienza nel territorio attraverso una vasta gamma di servizi, rende il sistema anti-tratta italiano un modello riconosciuto a livello europeo e internazionale.

91. Nel corso del 2024 i progetti anti-tratta hanno intensificato le attività di sensibilizzazione e identificazione in contesti specifici, in particolare nei punti di sbarco e negli insediamenti informali. In particolare, dal 2023 il numero di porti designati per lo sbarco di migranti soccorsi da ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso in mare è aumentato in modo significativo, coinvolgendo quasi tutte le regioni costiere italiane, passando da quattro regioni nel 2022 a dodici regioni.

92. Per quanto riguarda le modalità di arrivo, i dati dal 2017 al 2025 mostrano una costante diminuzione della percentuale di arrivi via mare, dal 91,3% al 48,1%, e un corrispondente aumento degli arrivi per via aerea, dal 4,7% al 34,1%. Percentuali significativamente più basse, inferiori al 5%, sono registrate per gli arrivi in treno, auto e altri mezzi.

93. Per quanto riguarda le valutazioni e la gestione dei casi effettuate da progetti anti-tratta, tra il 2016 e il 2024 sono state condotte complessivamente 22 192 valutazioni, con una presenza stabile di vittime minori, pari a circa il 4,6 % nell'intero periodo. Di quelli valutati, il 73,2% erano donne, il 24,3% uomini e il 2,5% persone transgender.

94. Tuttavia, i dati riferiti specificamente al 2024 indicano un totale di 2 854 valutazioni, di cui il 4,9 % riguardava minori. Nel 2024 il 51,1 % delle persone valutate era costituito da donne, il 45,2 % da uomini e il 3,7 % da persone transgender, il che indica un aumento significativo delle vittime maschili della tratta. I dati parziali per il 2025 confermano ulteriormente questa tendenza, con gli uomini che rappresentano il 54 % e le donne il 43,2 %. Sebbene storicamente il fenomeno abbia colpito prevalentemente le donne, raggiungendo l'88,8 % nel 2018, negli ultimi anni si è registrata una percentuale crescente di vittime di sesso maschile individuate dal sistema anti-tratta, strettamente legata al tipo di sfruttamento rilevato, principalmente lo

sfruttamento lavorativo. Lo sfruttamento del lavoro rappresenta ora una delle principali forme di sfruttamento, insieme allo sfruttamento sessuale, con i settori più colpiti come l'agricoltura, l'edilizia e l'industria manifatturiera.

95. Per quanto riguarda i paesi di origine, i dati confermano una sostanziale stabilità, con una prevalenza di vittime originarie della Nigeria, della Costa d'Avorio, della Tunisia, del Bangladesh, del Pakistan e dell'India. Questi paesi riflettono le rotte consolidate del traffico per lo sfruttamento sessuale (Sub-Sahariana e Nord Africa) e lo sfruttamento del lavoro (Asia meridionale), indicando la presenza di reti transnazionali strutturate. La presenza di cittadini bangladesi, pakistani e indiani è particolarmente significativa nei contesti di sfruttamento in agricoltura, edilizia e logistica.

96. Nel 2024, per la prima volta dall'istituzione del sistema italiano anti-tratta, le identificazioni relative allo sfruttamento del lavoro hanno superato quelle relative allo sfruttamento sessuale. Mentre nel 2016 lo sfruttamento sessuale rappresentava l'80,3 % dei casi identificati, entro il 2025 tale cifra era scesa al 31,9 %, mentre lo sfruttamento lavorativo è aumentato dal 9,7 % al 55,6 %. Questi dati dimostrano chiaramente la profonda trasformazione dei modelli di traffico e sfruttamento affrontati dai progetti anti-tratta.

97. Altre forme di sfruttamento rimangono residuali, compresi i casi derivanti da attività criminali forzate, servitù domestica, matrimoni forzati e accattonaggio forzato. Rientrano in questa categoria anche i "collaboratori di giustizia", riferiti agli stranieri che, collaborando con le autorità giudiziarie nell'individuazione degli autori di reati gravi, necessitano di misure di protezione e ricevono un permesso di soggiorno specifico per "ragioni di giustizia", ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e dell'articolo 380 del codice penale.

98. È importante sottolineare l'aumento delle procedure di rinvio relative ai casi di matrimonio forzato. Sebbene i numeri assoluti rimangano relativamente limitati, si è registrata una crescita lieve ma costante, anche nei casi presi in considerazione dal sistema anti-tratta. Nel 2024 circa il 50 % di questi casi riguardava donne originarie della Costa d'Avorio.

99. Per quanto riguarda le fonti di riferimento per il sistema anti-tratta, nel 2024 la quota maggiore era costituita da auto segnalamenti, pari al 15,1 % del totale. Seguono segnalazioni dal sistema di protezione internazionale, pari all'11,3%. Le segnalazioni provenienti da fornitori privati di servizi sociali e da servizi sociali e sanitari si collocano al terzo e al quarto posto, pari rispettivamente al 9,9% e al 7,6%. Le segnalazioni da parte di privati o conoscenti hanno rappresentato il 7,5% del totale, mentre quelle da unità di strada e di sensibilizzazione hanno rappresentato il 5,5%. Le segnalazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), delle autorità di contrasto e dei centri di accoglienza straordinari (CAS) hanno mostrato un aumento, pari rispettivamente al 4,5%, al 3,3% e al 2,2% in termini relativi. Un aumento minore è stato registrato anche nei rinvii dall'Ispettorato del lavoro, con un aumento relativo dello 0,8%.

100. I sistemi di raccolta dei dati relativi ai reati di tratta sono stati rafforzati attraverso un'azione coordinata tra il ministero della Giustizia, il ministero dell'Interno, le procure e il Dipartimento per le Pari opportunità.

101. I procedimenti registrati per ciascun reato specifico per gli anni 2024 e 2023, unitamente alle variazioni assolute e percentuali per facilitare il confronto, sono forniti nell'apposito allegato (2).

102. I dati relativi ai permessi di soggiorno per la "protezione sociale" sono forniti nell'apposito allegato (9).

Q. 7. *Con riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 20-21), si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per rivedere la legislazione nazionale in materia di rifugiati e richiedenti asilo al fine di adempiere a tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Convenzione. A tale riguardo, descrivere le misure adottate durante il periodo in esame per garantire che, nella pratica, nessuna persona sia rimpatriata in un paese in cui rischierebbe di subire torture. Indicare se le persone oggetto di espulsione, rimpatrio o estradizione sono informate del loro diritto di chiedere asilo e di presentare ricorso contro una decisione di espulsione, anche mediante procedura giudiziaria. In caso affermativo, indicare se tale ricorso ha effetto sospensivo. Fornire inoltre informazioni dettagliate sulle misure adottate per identificare le persone vulnerabili richiedenti asilo nello Stato parte, comprese le vittime di tortura o maltrattamenti, traumi o tratta, e garantire che le loro esigenze specifiche siano prese in considerazione e affrontate tempestivamente, anche fornendo accesso ai servizi medici. In che modo lo Stato parte garantisce l'accesso all'assistenza legale e ai servizi di interpretazione gratuiti durante la procedura di asilo?*

103. Il Dipartimento italiano per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha elaborato e pubblicato nel 2023 un manuale per l'identificazione, il rinvio e la cura delle persone con vulnerabilità che entrano in Italia e nel sistema di protezione e accoglienza (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-11/vademecum_vulnerabilities_31-web-eng.pdf). Il suo scopo principale è quello di fornire procedure standardizzate per l'identificazione, il rinvio e la cura dei migranti in situazioni di vulnerabilità, garantendo una risposta coordinata ed efficace tra tutti gli attori coinvolti nell'accoglienza di migranti e richiedenti asilo, comprese le forze dell'ordine, le autorità sanitarie, le organizzazioni internazionali e i servizi di accoglienza. È stato istituito un gruppo di lavoro sulle vulnerabilità con l'intenzione di promuovere un approccio uniforme all'identificazione precoce, al rinvio e all'assistenza dei migranti con esigenze specifiche fin dall'arrivo sul territorio nazionale e in tutte le fasi dell'accoglienza, compreso l'accesso alla protezione internazionale o ad altre forme di protezione, nonché durante il trattenimento amministrativo.

104. Un obiettivo centrale del manuale è la protezione delle persone esposte alla violenza, alla tratta di esseri umani e ad altre forme di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze. Il documento stabilisce le procedure per l'identificazione precoce delle donne sopravvissute alla violenza sessuale, alla violenza domestica, ai matrimoni forzati e allo sfruttamento. Promuove un approccio incentrato sulle vittime, sensibile e informato sul trauma, garantendo che le donne siano trattate con dignità, riservatezza e rispetto in tutte le fasi dell'accoglienza.

105. Il manuale rafforza anche i meccanismi per l'identificazione e l'indirizzamento delle vittime della tratta, garantendo il loro rapido collegamento a servizi di protezione specializzati, assistenza legale, assistenza medica e supporto psicologico. Sottolinea l'importanza di personale addestrato in grado di riconoscere gli indicatori della tratta e dello sfruttamento e di attivare percorsi nazionali di protezione contro la tratta.

106. Inoltre, il manuale prevede misure specifiche per proteggere la sicurezza delle donne all'interno delle strutture di accoglienza, tra cui sistemazioni sicure, accesso ai servizi di salute riproduttiva e sessuale, sostegno psicosociale e accesso alle informazioni sui loro diritti. Promuove inoltre il coordinamento tra istituzioni e organizzazioni specializzate per garantire una protezione completa, la prevenzione della ri-vittimizzazione e il sostegno al recupero e all'integrazione.

107. Al fine di rafforzare la protezione dei minori non accompagnati, sia ragazze che ragazzi, è stato aggiornato il "Vademecum operativo per la presa in carico dei minori non accompagnati stranieri". È stato pubblicato nell'ottobre 2025 dal ministero dell'Interno, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), e in collaborazione con il dipartimento della Pubblica Sicurezza, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (direzione generale per le politiche di immigrazione e integrazione), il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione (SAI), l'UNHCR, l'OIM e l'UNICEF.

108. Il Vademecum fornisce orientamenti e buone pratiche a tutti gli attori coinvolti nel sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, le procedure riguardano la regolarizzazione del minore e la sua integrazione, nonché la procedura Dublino per determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e per la gestione dei casi che coinvolgono le vittime. Le vulnerabilità e le esigenze sono identificate e documentate in un ambiente sicuro e riservato. Tale processo garantisce che durante il soggiorno del minore nel centro di accoglienza si tenga conto di requisiti specifici, connessi alla salute o di altra natura. Il minore è intervistato da un team multidisciplinare, con la partecipazione di uno psicologo dello sviluppo e il supporto di un mediatore culturale. L'équipe multidisciplinare è responsabile dell'elaborazione di un fascicolo contenente tutte le informazioni utili per l'identificazione e la fornitura di servizi su misura. Il personale adotta misure preventive per evitare qualsiasi forma di violenza nei centri di accoglienza.

109. Inoltre, nel periodo 2024-2025 il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in collaborazione con l'Agenzia dell'UE per l'asilo (EUAA), ha presentato un programma di formazione globale volto a rafforzare la capacità del personale della prefettura, del personale delle autorità di contrasto e degli operatori dei centri di accoglienza di individuare le vulnerabilità, proteggere i richiedenti asilo, prevenire la tratta e la violenza contro le donne e garantire l'attuazione delle norme nazionali e dell'UE in materia di asilo e accoglienza. La formazione comprende i seguenti argomenti:

- minori in asilo;
- Introduzione alle vulnerabilità;
- accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- Gestione dei conflitti e mediazione nel contesto dell'accoglienza;
- tratta di esseri umani – livello 1;
- la procedura di asilo nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo;
- il nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR);
- la direttiva sulle condizioni di accoglienza nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo;
- Vulnerabilità nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo.

110. Gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) sono uffici periferici del Ministero della Salute ai punti di ingresso e gestiscono la profilassi internazionale secondo il Regolamento Sanitario Internazionale (2005). Terminata l'emergenza Covid-19, sono tornati a seguire le consuete procedure di profilassi previste per eventuali malattie infettive presenti o sospette al momento dell'arrivo. Altre strutture sanitarie istituite dai servizi sanitari regionali per far fronte all'emergenza pandemica (ad esempio USCA) non sono più attive.

D. 8. Si prega di informare il Comitato delle misure adottate dallo Stato Parte per riprendere, sostenere e facilitare le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e per garantire accordi di sbarco sicuri che rispettino il principio di

non respingimento e il diritto di chiedere e godere dell'asilo per le persone bisognose di protezione internazionale. Si prega di commentare i rapporti secondo cui le organizzazioni non governative e i loro membri sono stati sottoposti a procedimenti penali per aver svolto attività di aiuto, anche partecipando ad attività di ricerca e soccorso marittimo. Indicare quali misure lo Stato ha messo in atto per evitare le operazioni di respingimento e le espulsioni collettive e per garantire che tutti gli ordini di espulsione si basino su una valutazione individuale e siano condotti nel rigoroso rispetto del principio di non respingimento.

111. Nell'ambito della sorveglianza marittima è stata raggiunta un'interpretazione più adatta allo specifico scenario dei flussi migratori, mettendo in discussione l'affermazione di rigide equivalenze, proponendo invece soluzioni dinamiche all'interno delle istituzioni disponibili.

112. In questo contesto emerge un approccio giurisprudenziale che indica responsabilità condivise e sistemiche, anche se all'interno di un quadro di massima rapidità ed efficacia delle operazioni di soccorso. Ciò sottolinea il ruolo di lunga data di sostituzione svolto dall'Italia, con operazioni di salvataggio condotte in acque extraterritoriali, dove l'intervento si verificherebbe in un contesto giuridico e fattuale in cui non vi è alcun obbligo esplicito di fornire un porto sicuro.

113. La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa S.S. e altri c. Italia appare decisiva in tale contesto. Italia (ricorso n. 21660/18), che ha affermato, da un lato, l'assenza di giurisdizione extraterritoriale dell'Italia nel caso sottoposto alla sua attenzione e, dall'altro, la legittimità dell'intervento delle autorità libiche.

Q. 9. *Con riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 22-23) e le risposte di follow-up dello Stato parte, si prega di chiarire se la cooperazione dello Stato parte con la guardia costiera libica e altri attori della sicurezza libica nel quadro del memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017 sia stata riesaminata alla luce delle presunte violazioni e abusi dei diritti umani da parte della guardia costiera libica e di altri attori della sicurezza libica, delle condizioni spaventose nelle strutture di detenzione sotto il controllo del dipartimento libico per la lotta alla migrazione illegale e del conflitto armato in corso in Libia.*

114. Il progetto di sostegno alla gestione integrata delle frontiere e della migrazione (SIBMMIL) si è concluso nel dicembre 2025. In ogni caso, nel suo ambito, è stato sistematicamente assicurato un costante monitoraggio dell'utilizzo dei beni e delle relative attività operative, al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e delle persone bisognose di protezione internazionale.

115. Tale monitoraggio si basa sulle disposizioni dei memorandum d'intesa firmati in occasione di ciascuna consegna di attrezzature tra il ministero dell'Interno italiano e le autorità libiche beneficiarie (ministero dell'Interno o ministero della Difesa), che richiedono che le navi e le attrezzature siano utilizzate conformemente alle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

116. Inoltre, tutte le attività di formazione svolte nell'ambito del progetto comprendevano moduli dedicati sulle convenzioni internazionali e sulle procedure operative standard volte a garantire il rispetto dei diritti umani, in particolare durante le attività di ricerca e soccorso.

Q. 10. *Fornire informazioni sul numero di domande di asilo ricevute durante il periodo in esame, sul numero di domande accolte e sul numero di richiedenti asilo le cui domande sono state accolte perché sono state torturate o potrebbero essere torturate in caso di rimpatrio nel paese di origine. Fornire informazioni aggiornate sul tipo di meccanismi di ricorso esistenti, sugli eventuali ricorsi presentati e sull'esito di tali ricorsi. Si prega di includere*

informazioni, disaggregate per sesso, età e paese di origine o di accoglienza, sul numero di persone che sono state rimpatriate, estradate o espulse dopo l'esame del precedente rapporto dello Stato parte. Si prega di fornire informazioni dettagliate sui motivi per cui sono stati rinviati, compreso l'elenco dei paesi in cui le persone sono state rimpatriate. Lo Stato parte ha messo in atto meccanismi per monitorare la situazione delle persone e dei gruppi vulnerabili nei paesi di accoglienza dopo la loro espulsione? Indicare il numero di respingimenti, estradizioni ed espulsioni effettuati dallo Stato parte durante il periodo di riferimento sulla base dell'accettazione di assicurazioni diplomatiche o equivalenti, nonché i casi in cui lo Stato parte ha offerto tali assicurazioni o garanzie diplomatiche e quali misure sono state adottate in tali casi per quanto riguarda il successivo monitoraggio.

117. I dati sul rimpatrio dei cittadini stranieri negli ultimi tre anni, per genere e nazionalità, sono forniti in appositi allegati (10-11-12-13). I dati relativi all'età dei cittadini rimpatriati non sono strutturalmente conservati, in quanto sono registrati nelle banche dati disponibili.).

118. I dati includono anche informazioni sul tipo di misura (giudiziaria o amministrativa) che ordina il rimpatrio.

119. Vale la pena notare che una percentuale in costante aumento di cittadini stranieri rimpatriati beneficia dei programmi di rimpatrio volontario assistito (AVR) e di reinserimento (EUROP - Frontex).

120. Tutte le procedure di rimpatrio sono svolte nel pieno rispetto delle garanzie legali.

Q. 11. Fornire informazioni su qualsiasi nuova legislazione o misura adottata per attuare l'articolo 5 della Convenzione. Si prega inoltre di informare il Comitato di eventuali trattati di estradizione conclusi con altri Stati parti e di indicare se i reati di cui all'articolo 4 della Convenzione sono inclusi come reati oggetto di estradizione in tali trattati. Descrivere le misure legislative e amministrative adottate dallo Stato parte per garantire che la Convenzione possa essere invocata come base giuridica per l'estradizione in relazione ai reati di cui all'articolo 4 della Convenzione quando riceve una richiesta di estradizione da uno Stato con il quale non ha alcun accordo o trattato di estradizione. Si prega di indicare se lo Stato parte, dal momento che il suo precedente rapporto periodico è stato esaminato dal Comitato, ha respinto, per qualsiasi motivo, la richiesta di un altro Stato parte per l'estradizione di una persona sospettata di aver commesso torture e se ha avviato un procedimento penale nei confronti di tale persona di conseguenza. In caso affermativo, fornire informazioni sullo stato e sull'esito delle procedure. Si prega di fornire i dettagli dei trattati o degli accordi di assistenza giudiziaria che lo Stato parte ha stipulato e di indicare se tali trattati o accordi hanno portato in pratica al trasferimento di prove in relazione a procedimenti penali relativi alla tortura o ai maltrattamenti. Si prega di fornire esempi.

121. Nessun aggiornamento.

D. 12. Con riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 30-31), si prega di fornire informazioni aggiornate sui programmi educativi sviluppati dallo Stato parte per garantire che tutti i funzionari pubblici, in particolare i funzionari delle forze dell'ordine, compreso il personale penitenziario e della guardia costiera (Guardia Costiera) e il personale della Guardia di Finanza, siano pienamente consapevoli delle disposizioni della Convenzione e del divieto assoluto di tortura, e sappiano che le violazioni non saranno tollerate e saranno oggetto di indagini e che eventuali autori dei reati saranno perseguiti. Si prega di includere i dettagli dei programmi utilizzati per la formazione degli agenti di polizia e di altri funzionari delle autorità di contrasto in tecniche investigative non coercitive. Indicare se lo Stato parte ha sviluppato una metodologia per valutare l'efficacia dei programmi di formazione e istruzione nel ridurre il numero di casi di tortura e maltrattamenti e, in caso affermativo, fornire informazioni sulla metodologia. Indicare inoltre le misure adottate per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione.

122. Il corso di formazione dedicato agli agenti di polizia da impiegare come personale di scorta per il rimpatrio comprende sessioni di formazione tenute dal Garante nazionale per le persone private della libertà personale sulla protezione dei diritti umani.

123. Sulla piattaforma SISFOR, il 2 dicembre 2025, è stato pubblicato il modulo educativo "Comprendere, riconoscere e rispondere all'antisemitismo". Inoltre, è in fase di sviluppo un modulo di aggiornamento per il personale della polizia nazionale già qualificato come formatore e impiegato in istituti di istruzione, con particolare attenzione alle questioni relative alla lotta contro l'antisemitismo e i reati generati dall'odio. Un nuovo modulo di formazione dal titolo "Protezione dei diritti umani e prevenzione della discriminazione: il ruolo dell'OSCAD nel rafforzamento delle garanzie democratiche" è in fase di definizione e sarà pubblicato sulla stessa piattaforma.

124. Per quanto riguarda la formazione del personale della Guardia di Finanza, il tema della tortura è incluso nel curriculum dei corsi di formazione di base, che comprendono il diritto internazionale umanitario nell'ambito dei corsi extrascolastici (non universitari), come segue:

- "Cultura Militare II" durante il 2° anno del corso per ufficiali cadetti sia della divisione ordinaria che navale-aerea;
- "Diritto internazionale del mare" durante il 4° anno del corso per ufficiali cadetti della divisione aerea navale;
- "Diritto Internazionale Umanitario" durante il 3° anno del corso triennale per ufficiali di mandato.

125. Questi corsi esplorano argomenti relativi alle fonti, alle origini e alle regole del diritto internazionale umanitario, alle Convenzioni di Ginevra e ai loro protocolli aggiuntivi, alle Convenzioni dell'Aia e di Ottawa, alla Corte penale internazionale, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ai meccanismi per garantire il rispetto dei diritti fondamentali nei controlli alle frontiere, nelle operazioni SAR e nei rimpatri.

126. Per quanto riguarda la Marina Militare, il divieto di tortura è ancora incluso nella formazione di base fornita dall'Accademia Navale nell'ambito dei moduli di Diritto Internazionale e conflitti armati per studenti e visitatori di tutto il Corpo della Marina Militare Italiana.

127. Quest'area tematica è anche considerata e discussa nell'ambito dei cicli formativi tenuti a favore del Mandato e dei sottufficiali dalle Scuole Navali di Taranto e La Maddalena.

128. Il quartier generale della Guardia Costiera ha firmato un Memorandum d'intesa con l'UNICEF volto a promuovere, nell'ambito delle loro attività reciproche, la tutela dei diritti dei minori e delle persone vulnerabili, sia rispetto agli adulti che ai minori, nonché a rafforzare gli standard di protezione dei minori e le condizioni dei minori rifugiati e migranti soccorsi dai beni della Guardia Costiera italiana.

129. Il Ministero della Giustizia (Direzione Generale per la Formazione), nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, assicura elevati standard formativi a tutto il personale penitenziario, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla formazione iniziale e continua nella promozione della professionalità, dell'autocoscienza e della responsabilità. I corsi di formazione sono pianificati e svolti su compiti di vari professionisti, sia generali che specializzati.

130. In particolare, vengono svolti corsi di formazione iniziale per i dirigenti penitenziari, gli addetti alla riabilitazione, i mediatori culturali, il personale di segreteria, i contabili e il personale tecnico. Ulteriori corsi di follow-up sono svolti sia per i governatori penitenziari che per i mediatori culturali entrati in servizio. La formazione sul divieto di tortura è una parte obbligatoria della formazione del personale addetto alla sorveglianza e al trattamento dei prigionieri. Sono attuati corsi di introduzione e formazione continua sulla protezione dei diritti umani contro la tortura e altri trattamenti e pene crudeli o disumani per i professionisti coinvolti nella gestione delle persone private della libertà, tenendo conto dei recenti sviluppi del diritto internazionale.

131. La sfida di gestire l'emergenza nell'ambiente carcerario, con particolare riferimento agli incidenti critici che coinvolgono i detenuti, è centrale nei corsi di formazione continua per i governatori delle carceri, i comandanti dei distaccamenti della polizia penitenziaria e gli agenti di riabilitazione. Nell'ambito della protezione dei diritti umani, è stata impartita una formazione iniziale sulla prevenzione del suicidio ai governatori delle carceri e agli addetti alla riabilitazione, comprese le lezioni impartite da esperti in nosografia dei disturbi e delle malattie mentali e da personale penitenziario di esperienza superiore sulla gestione penitenziaria di tali tipi di detenuti.

132. Argomenti come la legalità, l'etica professionale, la protezione dei dati, la trasparenza e la lotta alla corruzione sono inclusi in tutti i corsi di formazione per ciascun professionista dell'amministrazione penitenziaria. Questi argomenti sono affrontati in lezioni dedicate di professori, professionisti, membri del mondo della cultura e da personale senior dell'amministrazione penitenziaria, tra cui lezioni in aula tradizionali, workshop e formazione sul posto di lavoro.

D. 13. *Fornire informazioni dettagliate sui programmi di formazione per giudici, pubblici ministeri, medici forensi e personale medico che si occupano delle persone detenute per individuare e documentare le conseguenze fisiche e psicologiche della tortura, indicando anche se contengono una formazione specifica per quanto riguarda il manuale sulle indagini e la documentazione efficaci della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (protocollo di Istanbul).*

133. Nel periodo 2020-2026, la Scuola Superiore della Magistratura (Scuola Superiore della Magistratura) ha erogato un totale di oltre 45 corsi di formazione relativi al trattamento dignitoso delle persone detenute, al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, all'assistenza sanitaria in carcere, all'esecuzione di pene nel rispetto dei diritti fondamentali e al controllo giudiziario delle condizioni di detenzione. La formazione è organizzata attorno a aree tematiche distinte e complementari (medicina forense, esecuzione delle sentenze e supervisione giudiziaria, salute mentale, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giustizia riparativa e alternative alla detenzione) e dimostra continuità, progressione e capacità di adattamento in risposta agli sviluppi della legislazione e della giurisprudenza nazionali e sovranazionali.

134. Nel 2022 la scuola ha dedicato 7 corsi a temi pertinenti; nel 2023, 8 corsi; nel 2024, 6 corsi; nel 2025, 8 corsi; e, nel 2026, 6 corsi sui temi pertinenti.

135. Per l'anno 2026, il programma di formazione prevede un corso dedicato al cinquantesimo anniversario della legge sull'amministrazione penitenziaria, offrendo una riflessione approfondita sulla pena e la sua esecuzione da un punto di vista costituzionale e basato sulla Convenzione. Sono previsti ulteriori corsi sulla salute mentale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025, sulla medicina forense e le indagini sulla scena del crimine, sulle alternative alla detenzione e alle pene sostitutive, sulla giustizia

riparativa e sull'etica e la condotta professionale dei giudici e dei pubblici ministeri, quest'ultimo riguardante la responsabilità disciplinare e civile, anche in relazione a comportamenti che possono nuocere alla dignità delle persone detenute.

D. 14. *Descrivere le misure adottate e le procedure in atto per garantire il rispetto dell'articolo 11 della Convenzione e fornire informazioni su eventuali norme, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio relativi alle modalità di custodia, in particolare quelle che potrebbero essere state introdotte, riesaminate o riviste dopo l'esame della precedente relazione periodica dello Stato parte. Indicare la frequenza con cui vengono esaminati. Si prega inoltre di indicare le misure adottate per garantire che tutti i funzionari delle forze dell'ordine in servizio siano dotati di badge di identificazione visibili. Prendendo atto delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 32-33), fornire dati statistici, disaggregati per sesso, età e origine etnica o nazionalità, sul numero di detenuti in attesa di giudizio e detenuti condannati e sul tasso di occupazione di tutti i luoghi di detenzione. Descrivere le misure adottate per ridurre il sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni materiali in tutti i centri di detenzione, comprese le strutture di detenzione della polizia, comprese eventuali misure per aumentare il ricorso a alternative alla detenzione, sia prima che dopo il processo.*

136. Per quanto riguarda la riconoscibilità del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nelle unità di detenzione, ai sensi della decisione del Capo del Dipartimento di giustizia minorile del 1° ottobre 2024 e in attuazione dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 10 dicembre 2014, è stato stabilito che l'uniforme operativa deve essere indossata anche nelle sezioni di detenzione delle istituzioni penali minorili (IPM) durante il servizio. La presente misura mira a promuovere un'adeguata percezione, da parte dei detenuti, della funzione pubblica svolta dal personale della polizia penitenziaria, nel rispetto del principio di legalità e della piena tutela dei loro diritti.

137. L'allegato dedicato (3) riporta il numero di prigionieri nelle riunioni interparlamentari nel periodo 2021 (dal 1° aprile 2021 al 12 febbraio 2026), specificando le ammissioni e la popolazione media giornaliera, disaggregata per sesso, età, origine etnica o nazionalità, e per numero di detenuti in attesa di giudizio e condannati.

138. Dal 2010 il Ministero della Giustizia ha implementato il Sistema Informativo per i Servizi Minorili (SISM), che funge da archivio centrale per tutti i dati rilevanti relativi a minori/giovani adulti, necessari a fini operativi e per le analisi statistiche di competenza dell'Amministrazione. L'estrazione dei dati consente all'Amministrazione di mantenere un quadro aggiornato dei minori e dei giovani adulti presenti nelle strutture residenziali (CPA, IPM e comunità ministeriali o private), nonché di quelli nell'area penale esterna sotto la responsabilità degli Uffici del Servizio Sociale Minorile. Per quanto riguarda i presenti all'interno delle strutture I.P.M., è possibile registrare l'esatta collocazione di ciascun minore/giovane adulto nelle camere da letto. In particolare, sono stati aggiunti dati relativi alle dimensioni della stanza di trattenimento e al numero di posti letto forniti ed effettivamente occupati, nonché informazioni sulle varie aree interne delle istituzioni e sulle rispettive finalità. Pertanto, accedendo al foglio dettagliato di ogni spazio di detenzione, è possibile visualizzare l'elenco dei minori ospitati in ogni stanza. La verifica dell'occupazione in relazione alla capacità viene effettuata quotidianamente; ciò facilita l'individuazione di eventuali problemi di sovraffollamento e costituisce un elemento essenziale per la valutazione di nuovi incarichi.

139. Al fine di garantire migliori condizioni di vita ai minori e ai giovani adulti detenuti negli istituti penali minorili, il decreto del ministero della Giustizia del 14 novembre 2024 — che modifica il decreto del ministero della Giustizia del 20 novembre 2019 e il decreto del ministero della Giustizia del 19 maggio 2022 relativo alla riorganizzazione dei centri di giustizia minorile e dei servizi per i minori del dipartimento per la giustizia minorile e comunitaria — prevede l'istituzione di nuovi istituti penali minorili nelle città di L'Aquila, Lecce, Rovigo e Santa Maria Capua Vetere. Ad oggi le istituzioni aquilane e leccesi sono già state riattivate e la

riapertura dello stabilimento di Rovigo è prevista nei primi mesi del 2026. Allo stesso tempo, al fine di recuperare ogni spazio disponibile, sono iniziati i lavori preparatori per la ristrutturazione delle vecchie sezioni di detenzione, ora inutilizzate, presso l'Istituzione Penale Minorile di Torino.

140. A livello nazionale, il tasso di occupazione di tutti i pernottamenti disponibili per i detenuti è pari al 98%, con una marcata differenza tra gli spazi disponibili per i detenuti di sesso maschile e quelli disponibili per quelli di sesso femminile (allegato 4 dedicato).

141. Come già affermato in precedenti relazioni periodiche analoghe, la cosiddetta "applicazione 15" rimane operativa ed è ormai diventata uno strumento standard per il lavoro e l'assistenza nella gestione degli spazi di detenzione nelle carceri italiane per adulti.

142. Va osservato che l'applicazione 15 consente di monitorare in tempo reale il rispetto dei parametri della CEDU e di adottare misure correttive immediate in caso di riduzione dello spazio disponibile per detenuto nella stanza.

143. Ora che la fase di emergenza legata al rischio di infezione da Covid-19 è terminata, il sovraffollamento subito dal sistema carcerario nazionale è ancora significativo. A tale riguardo, di seguito le serie statistiche di numeri per gli anni compresi tra il 2021 e il 2025:

- 31.12.21 - 55.134 detenuti;
- 31.12.22 - 56.196 detenuti;
- 31.12.23 - 60.166 detenuti;
- 31.12.24 - 61.861 detenuti;
- 31.12.25 - 63.499 detenuti.

144. Al fine di aumentare la capacità del sistema penitenziario, va osservato che nel marzo 2019, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è stato predisposto un Piano finanziario per la progettazione e la costruzione di 25 nuove ali carcerarie modulari di media sicurezza da costruire nelle aree libere "intra moenia" disponibili nelle carceri esistenti. A seconda delle risorse disponibili all'epoca nella relativa voce di spesa, le attività si sono concentrate su procedure relative a otto moduli, ciascuno con 80 posti, definiti come "alta vocazione riabilitativa" in quanto riprogettati secondo il modello sviluppato dalla Commissione per l'architettura carceraria istituita con decreto ministeriale del 12 gennaio 2021 presso il ministro della Giustizia.

145. Con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il finanziamento (€ 84.000.000,00) della quota relativa alle otto nuove ali (CR Vigevano, CC Rovigo, CC Perugia, CC Viterbo, CC Civitavecchia, CC Santa Maria Capua Vetere, CC Ferrara, CC Reggio Calabria Arghillà) è stato inserito nelle misure complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato individuato quale ente attuatore.

146. Sono stati aggiudicati contratti integrati (progettazione esecutiva e lavori) per tutte le ali ad eccezione di quella appartenente all'Istituto Arghillà di Reggio Calabria.

147. Per quanto riguarda questo programma, va notato che, a causa degli effetti dei nuovi termini previsti dal decreto-legge n. 156 del 29 ottobre 2025, tali procedure dovrebbero essere completate entro il 31 dicembre 2028.

148. Tra le ali già in costruzione alla data della relazione 2021, la nuova ala da 200 posti del carcere di Sulmona è stata completata e attivata e la nuova ala da 92 posti per 41-b del carcere di Cagliari è stata completata e consegnata il 20 marzo 2024. Sono inoltre in fase di completamento i lavori per il "nuovo edificio dei servizi" necessario per garantire la funzionalità dell'ala stessa, che dovrebbe essere operativa entro febbraio 2026.

149. Al fine di fornire una risposta più efficace e rapida al problema del sovraffollamento attraverso l'attuazione di nuovi luoghi di detenzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2024 - ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è stato nominato un Commissario straordinario per la costruzione delle carceri.

150. Il programma del Commissario si articola in quattro linee d'azione:

151. Linea 1 - Interventi pianificati/in corso da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (utilizzando i poteri del commissario);

- Linea 1 bis - Interventi pianificati/in corso da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT (utilizzando i poteri del commissario);
- Linea 2 - Ampliamento degli impianti esistenti;
- Linea 3 - Ottimizzazione caserme e locali per la Polizia Penitenziaria;
- Linea 4 - Piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture carcerarie e il potenziale miglioramento di alcune di esse.

152. Le misure di cui alla "Linea 1", una volta completate, renderanno disponibili 792 posti (attuazione di nuovi posti e riapertura di posti non disponibili).

153. Le misure di cui alla "Linea 1-bis", una volta completate, renderanno disponibili 1.634 posti (attuazione di nuovi posti e riapertura di posti non disponibili).

154. Le misure di cui alla "Linea 2", una volta completate, renderanno disponibili 1 944 posti (attuazione di nuovi posti e riapertura di posti non disponibili).

155. Al netto dei posti previsti dalle ali previste nel Piano Nazionale Complementare per gli investimenti, si segnala che il Piano d'azione avviato per contrastare il sovraffollamento prevede un totale di 10.671 posti penitenziari da recuperare entro il 31 dicembre 2027 (tra i lavori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Commissario Speciale).

156. L'unità Statistiche del ministero della Giustizia ha fornito una tabella relativa alle serie storiche per semestre dei detenuti (2021-2026) con una ripartizione per status giudiziario, genere e nazionalità.

Q. 15. *Fornire informazioni sugli sforzi compiuti dallo Stato parte per soddisfare le esigenze particolari delle donne, dei minori e delle persone con disabilità in stato di detenzione. Indicare se sono in vigore protocolli per soddisfare le esigenze di altri gruppi di detenuti con esigenze particolari, quali le persone con disabilità, gli anziani e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali. Fornire informazioni sulle misure concrete adottate dallo Stato parte per affrontare le preoccupazioni relative alle carenze nell'accesso a un'adeguata assistenza di salute mentale. Quali misure sono state adottate per garantire che le procedure di perquisizione nelle carceri non siano degradanti per i detenuti o i visitatori?*

157. Per quanto riguarda le esigenze specifiche dei detenuti LGBT, al fine di prevenire e combattere la discriminazione, il ministero della Giustizia si è impegnato, nell'applicazione dell'articolo 1 della legge penitenziaria, che prevede l'imparzialità del trattamento, senza alcuna discriminazione basata sul genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la razza, la nazionalità, le condizioni sociali ed economiche, le opinioni politiche o le convinzioni religiose.

158. I detenuti LGBT sono una piccola minoranza nelle carceri italiane, ma, nel pieno rispetto dell'articolo 3 della Costituzione italiana e del summenzionato articolo 1 della legge penitenziaria, un articolo specifico (articolo 14) della legge penitenziaria, come modificata nel 2018, è il punto di riferimento legislativo per la protezione dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale di tali detenuti. I detenuti LGBT sono assegnati ad ali carcerarie dedicate, omogeneamente diffuse in tutta Italia, previo loro consenso, garantendo loro un'adeguata offerta di trattamento, anche congiuntamente con il resto della popolazione carceraria e tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

159. Nel 2025 sono state realizzate diverse iniziative terapeutiche di successo in molte carceri italiane, volte a soddisfare le esigenze specifiche di quel gruppo target, che mostra particolare sensibilità e vulnerabilità emotiva, sociale e lavorativa.

160. Diversi progetti realizzati in alcune carceri, dove c'è un numero considerevole di detenuti LGBT, meritano di essere menzionati:

- Direzione Regionale della Lombardia: nella prigione di Como c'è un'ala di detenuti transgender. Grazie alla collaborazione con gli psicologi del progetto "Donne oltre le Mura", sono stati affrontati temi rilevanti per la popolazione carceraria transgender. In questa ondata, proseguirà un corso di formazione per il personale penitenziario multiprofessionale, volto a facilitare la comprensione del disagio (psichico) dei detenuti transgender, a causa delle differenze culturali (popolazione carceraria straniera) e dell'identità di genere. Il personale penitenziario è dotato di strumenti di codificazione per le varie situazioni che possono verificarsi. Il progetto "Donne oltre le Mura" è stato confermato, visti i suoi risultati positivi per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative dei detenuti
- Direzione Regionale Emilia-Romagna: nelle carceri di Reggio Emilia c'è un'ala che accoglie i detenuti transgender. Nel 2024 e nel 2025 sono state realizzate alcune iniziative terapeutiche specifiche, principalmente rafforzando il sostegno psicologico ai detenuti transgender. Questi interventi hanno portato risultati positivi, come la diminuzione del numero di eventi critici e di situazioni di tensione, anche se rimane la necessità di stabilire un supporto psicologico costante per quel tipo di detenuti, le cui esigenze sono così peculiari.
- Direzione Regionale del Veneto: presso il carcere di custodia cautelare di Belluno, vi è un'ala di detenuti transgender situata sullo stesso Piano di un'ala di detenuti protetti, che consente di svolgere attività comuni di scuola e di svago. Un ulteriore spazio per attività in comune è stato ottenuto per soddisfare le esigenze di queste

due categorie di prigionieri. Oltre ai corsi scolastici, vengono svolte le seguenti attività: un corso per imparare "come viene generato un quotidiano", un corso di pilates/yoga, un club cinematografico mensile, diversi spettacoli musicali.

- Direzione Regionale Lazio, Abruzzo e Molise: nel carcere di custodia cautelare di Roma Rebibbia, che ospita diverse categorie di detenuti, è presente un'ala di detenuti transgender, per la quale, nel 2025, sono state effettuate le seguenti proposte di trattamento.

161. Corso di autoconsapevolezza e promozione dell'espressione per le persone transgender, promosso dall'Associazione la Ribalta;

- Corso di Tennis in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel;
- Incontri con la Comunità di Sant'Egidio;
- Corso di pittura, promosso dall'Associazione la Ribalta;
- Corso di scacchi;
- Corso di Yoga e Meditazione, a cura dell'Associazione Seconda Chance;
- Corso di patchwork;
- Workshop di riflessione di Nessuno tocchi Caino;
- Progetto "Diritto e genere" dedicato alla popolazione carceraria transgender;
- Laboratorio musicale "Poesia e testi", dedicato all'espressione di sentimenti e stati d'animo attraverso la musica.

162. Alcuni di questi progetti hanno portato a spettacoli teatrali nella prigione. Sono state svolte anche altre attività sportive.

163. Tutte le attività di cui sopra sono state svolte grazie al contributo di associazioni nazionali e ONG, che da tempo interagiscono con le carceri a livello locale, concentrandosi sul miglioramento dell'offerta di trattamento a quella specifica categoria di detenuti.

164. Non esistono sezioni specifiche per le persone LGBT all'interno delle Istituzioni Penali Minorili (IPM), anche considerando la fluidità che caratterizza l'identificazione sessuale dei minori che sono ancora in procinto di sviluppare e strutturare la loro personalità, anche per quanto riguarda l'identità sessuale. In un solo caso c'è stata una persona transgender privata della libertà che è stata trasferita a un IPM femminile, trovando così un collocamento più appropriato.

165. La gestione delle disabilità fisiche in carcere è sempre stata un tema delicato al fine di garantire alle persone con disabilità il pieno rispetto della loro dignità.

166. Il ministero della Giustizia ha adeguato le strutture di detenzione aumentando il numero di celle, riducendo le barriere architettoniche, costruendo binari adatti per spostarsi nei locali, garantendo l'accessibilità e fornendo servizi igienici adeguati nonché una cella adeguata nell'ambito di qualsiasi regime di detenzione, garantendo in tal modo alle persone con disabilità detenute l'assistenza necessaria, una circolazione libera e autonoma all'interno del carcere, compreso il libero e pieno accesso ai locali dedicati alle attività di trattamento e riabilitazione.

167. Per quanto riguarda la popolazione carceraria minorile, non sono state precedentemente emanate direttive amministrative generali relative alla gestione dei minori e dei giovani adulti con disabilità detenuti in strutture di custodia, strutture C.P.A. o I.P.M., a causa del basso numero di minori con disabilità nelle carceri. Tuttavia, in alcune istituzioni penitenziarie minorili, esistono già condizioni architettoniche che consentono, quando necessario, la detenzione temporanea di una persona con disabilità.

168. Il ministero della Giustizia mira a migliorare le condizioni di detenzione della popolazione carceraria femminile (pari a 2 754 detenuti al 31 dicembre 2025, su un numero totale di 63.449 detenuti) e a ridurre il divario di genere nelle carceri seguendo un approccio di trattamento basato sull'integrazione della dimensione di genere.

169. Le donne sono il 4% della popolazione carceraria in Italia, una piccola percentuale.

170. Partecipano ad attività educative e lavorative. Nell'anno scolastico 2024/2025, 1.069 detenute sono state iscritte a corsi scolastici di primo e secondo livello e 421 di loro hanno ottenuto una promozione. Al 31 dicembre 2025 il ministero impiegava 1.109 donne e 226 erano impiegate da imprese esterne. Per quanto riguarda le madri in carcere con i loro figli, il 30 giugno 2025 c'erano 20 madri con i loro 22 figli in carceri o ali dedicate.

171. Con l'obiettivo di facilitare l'accesso a specifici screening medici per le donne, il Ministero della Giustizia ha firmato un Protocollo di Accordo con il Ministero della Salute e con una ONG dedicata alla lotta contro il cancro al seno. Tale iniziativa è stata avviata in alcune carceri (in Emilia-Romagna, nelle carceri di Forlì, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza).

172. Per quanto riguarda le minorenni detenute, si segnala che queste ultime sono ospitate in due istituti penali: la struttura di Roma Casal del Marmo (che contiene una sezione dedicata alle donne) e la struttura di Pontremoli (destinata esclusivamente alle minori detenute). Durante tutto il periodo di riferimento, la popolazione femminile detenuta è rimasta costantemente intorno al 4 % della popolazione complessiva detentiva minorile (nell'apposito allegato - 5).

173. Per quanto riguarda i possibili sviluppi nelle procedure di osservazione e trattamento degli autori di reati sessuali e degli autori di violenza domestica, il ministero della Giustizia si è concentrato su strumenti pilota di valutazione dei rischi per la recidiva specifica, in linea con la raccomandazione Rec (2021)6 del Consiglio d'Europa relativa alla valutazione, alla gestione e al reinserimento delle persone accusate o condannate per un reato sessuale. La direzione generale per i Prigionieri e il loro trattamento ha sostenuto la direzione generale per la Formazione nel programma sperimentale per la formazione dei professionisti penitenziari all'uso di strumenti di valutazione del rischio, con la prospettiva di introdurre tali strumenti nei processi di lavoro quotidiano (HCR-20). La metodologia applicata e il coordinamento dei professionisti coinvolti sono stati utili per comprendere ed evidenziare i segnali predittivi per commettere un crimine violento, consentendo così di elaborare un profilo completo dell'autore del reato, senza sfruttare in un unico formato la valutazione dei membri del team di osservazione.

174. A integrazione delle risorse già stanziare per il triennio 2021-2023, solo per l'anno 2022 è stata introdotta una nuova voce di bilancio dedicata al trattamento psicologico per il reinserimento nella società degli autori dei reati condannati per reati sessuali, per maltrattamenti ai danni dei familiari e per stalking. Tale assegnazione straordinaria mirava a rispondere alle disposizioni legislative in vigore e alla richiesta della società civile di un sistema efficace di prevenzione e di lotta contro i reati perpetrati nei confronti delle vittime vulnerabili. Questo sistema dovrebbe portare un decisivo passo avanti nell'erogazione di un trattamento intensivo e specializzato ai trasgressori che, a causa dei loro problemi psicologici e relazionali, necessitano di un trattamento specifico e continuo fornito da professionisti qualificati. Tali risorse aggiuntive hanno consentito di aumentare il numero di psicologi che lavorano nelle carceri e di pianificare interventi, anche in collaborazione con ONG e organismi, volti a migliorare il trattamento riabilitativo di tali beneficiari, attraverso lavori di gruppo e workshop.

175. Sono state stanziare altre risorse per integrare i finanziamenti per l'osservazione e il trattamento degli autori dei reati, aggiungendo 5 milioni di EURO a 4 491 000 EURO inizialmente disponibili. I Fondi per le Ammende hanno stanziato € 3.150.000 per la realizzazione del progetto "Integrando – Osservazione" volto a potenziare le azioni di osservazione e trattamento degli autori dei reati nelle carceri al fine di giungere ad una più corretta redazione del Piano di trattamento individuale degli autori dei reati.

176. Per l'esercizio 2025 sono stati assegnati 4 750 000 EURO alla voce di bilancio relativa all'osservazione degli autori dei reati. Ciò ha integrato ulteriori 1,5 milioni di euro stanziati su due voci di bilancio dedicate rispettivamente al pagamento degli onorari degli psicologi coinvolti nel trattamento degli autori di reati contro le donne e al pagamento del trattamento psicologico per il reinserimento sociale degli autori di reati sessuali. Nel 2025 il Fondo per le ammende ha stanziato ulteriori risorse per il progetto "Integrando – Osservazione 2025" per un importo totale di 5,5 milioni di EURO: tali fondi sono stati utilizzati dai direttori penitenziari per rafforzare l'azione globale di osservazione e trattamento degli autori dei reati, al fine di individuare l'attuazione più appropriata del Piano di reinserimento degli autori dei reati.

177. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e psichiatrica specifica degli autori dei reati, in collaborazione con le regioni sono stati stanziati rispettivamente 4 milioni di EURO, 4 750 000 EURO e 4 512 500 EURO nel 2023, nel 2024 e nel 2025 per svolgere attività di riabilitazione a favore della popolazione carceraria.

178. La legge 8 agosto 2024, n. 112, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della Giustizia, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative ai dati sanitari dei detenuti (articolo 6 bis), prevede che il ministero della Salute e il ministero della Giustizia si scambino reciprocamente, attraverso meccanismi di interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), i dati conservati nelle banche dati relative al sistema informativo sulle dipendenze (SIND) e al sistema informativo sulla salute mentale (SISM), nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e al sistema informativo del registro penitenziario SIAP AFIS, limitatamente ai detenuti con diagnosi di dipendenze o disturbi psichiatrici, esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) monitoraggio continuo delle attività dei servizi di amministrazione penitenziaria e delle disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) analisi delle tendenze delle misure e dei risultati dei programmi di trattamento;
- c) sostegno alle attività di gestione dei servizi di amministrazione penitenziaria, al fine di valutare i livelli di efficienza e l'uso delle risorse;

- d) sostegno all'emanazione di direttive tecniche per gli interventi da parte dei servizi di amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei principi di uniformità, adeguatezza e qualità, nonché delle relative attività di valutazione;
- e) produzione di dati aggregati e analisi statistiche, sostegno allo sviluppo di indicatori e alla ricerca;
- f) redazione di relazioni o documenti richiesti dal Parlamento o da organismi europei o internazionali, con dati messi a disposizione in forma aggregata.

179. In questo ambito è rilevante anche il Piano d'azione nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM), approvato dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 177/CU del 29 dicembre 2025) Il Piano rappresenta il quadro strategico di riferimento per la protezione della salute mentale e guida il rafforzamento dei percorsi di promozione, prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione socio-sanitaria lungo tutto l'arco della vita, con particolare attenzione ai problemi di salute mentale delle persone private della libertà, siano esse minori o adulti. Un capitolo specifico del PANSM affronta i progetti di intervento organizzativo e clinico, promuovendo la necessità di valutazioni cliniche basate sull'evidenza al fine di definire i percorsi di cura più appropriati e personalizzati volti a ottimizzare i risultati del trattamento.

180. In ogni corso di formazione iniziale, così come in ogni corso di aggiornamento, sono inclusi moduli specifici dedicati all'analisi dei principi costituzionali alla base dell'esecuzione penale in Italia, con specifico riferimento alla tutela dei diritti umani fondamentali. A titolo di esempio, vale la pena citare il modulo sui diritti umani internazionali realizzato in collaborazione con la Croce Rossa italiana e rivolto al personale della polizia penitenziaria di ogni grado e posizione, finalizzato all'analisi approfondita della protezione dei diritti umani a livello internazionale, analizzando i principali strumenti internazionali per la protezione dei soggetti vulnerabili.

181. Prerogative di garanzia di legalità, sicurezza e rispetto dei diritti umani inviolabili, compresi i diritti fondamentali delle persone private della libertà, che caratterizzano il Corpo della Polizia Penitenziaria sin dalla sua fondazione, sono state evidenziate anche attraverso il coinvolgimento di professori accademici come formatori. Su questo punto si possono citare i Master organizzati in collaborazione con l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara rivolti agli ispettori della Polizia Penitenziaria e ai quadri dirigenti.

182. Inoltre, lo studio delle modalità di custodia da adottare nelle carceri al fine di garantire opportuni livelli di sicurezza nonché la corretta attuazione dei principi riabilitativi è strategico e mira a sviluppare elevate competenze professionali sia dal punto di vista teorico che pratico.

183. Per quanto riguarda le procedure di ricerca, le attività di formazione per il personale della Polizia Penitenziaria sono orientate ad acquisire le competenze necessarie per raggiungere un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la necessità di tutelare la dignità e i diritti umani. Durante le sessioni di formazione pratica, viene prestata particolare attenzione alla sensibilizzazione dei comportamenti e delle procedure da rispettare, in modo da aumentare i livelli di professionalità del personale ed evitare comportamenti del personale che, anche involontariamente, potrebbero insorgere reazioni ostili da parte della popolazione carceraria.

184. La formazione specialistica impartita al personale della Polizia Penitenziaria è sempre focalizzata sulle competenze normative e operative per la gestione dei detenuti caratterizzati da criteri di umanità e per l'effettuazione di trattamenti non degradanti. Viene prestata particolare attenzione alla comunicazione, alle

relazioni con i soggetti vulnerabili e alla gestione delle misure di restrizione. Questi argomenti sono comuni ai corsi di formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione.

185. Il corso di formazione di base si concentra sul Manuale operativo per la polizia penitenziaria. Il Piano di formazione comprende cinque aree tematiche supervisionate dalle Direzioni Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e dalla Direzione Generale per la Formazione. Queste aree tematiche riguardano i temi dell'osservazione del detenuto, della prevenzione della violenza e dell'autolesionismo attraverso tecniche di de-escalation e comunicazione efficace, gestione dello stress. Tra le iniziative per la gestione delle situazioni critiche e degli incidenti, è centrale la formazione specializzata per i membri del Gruppo di Intervento Operativo (GIO), con moduli riguardanti l'uso legittimo della forza, le trattative, il salvataggio di emergenza, la prevenzione e la gestione delle situazioni critiche e dello stress. Da segnalare anche i corsi per Formatori in autodifesa (Metodo Globale di Autodifesa in collaborazione con la Federazione Italiana Judo Wrestling Karate Arti Marziali FIJLKAM) con focus su etica, tecniche e gestione dello stress.

186. Infine, vengono impartiti corsi di formazione per tutor di formazione per i tirocinanti di nuova assunzione e per il personale di polizia penitenziaria impiegato per i servizi di giustizia minorile. I corsi di formazione per i funzionari di cancelleria comprendono la comunicazione e la gestione dei detenuti stranieri e vulnerabili. Le tecniche investigative sono il tema principale dei corsi di formazione gestiti dal personale del gruppo investigativo centrale della polizia penitenziaria, con compiti di polizia giudiziaria che indagano sulla criminalità organizzata, sul terrorismo e sulla sovversione dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno delle carceri, nel pieno rispetto della dignità delle persone.

187. Il D.P.R. n. 448/1988 “Disposizioni in materia di procedimenti penali nei confronti di minori” disciplina i procedimenti penali minorili in Italia e, nel rispetto dei principi e delle leggi fondamentali internazionali, è volto ad adeguare le norme dei procedimenti ordinari alle esigenze di sviluppo dei minori. Tra i principi guida in esso contenuti, vi sono i seguenti:

- adeguatezza, che richiede che le misure siano applicate in modo coerente con la personalità e le esigenze educative del minore;
- offensiva minima, che richiede che il contatto con il sistema di giustizia penale non comprometta lo sviluppo armonioso del minore;
- de stigmatizzazione, per prevenire l'emarginazione e la svalutazione sociale;
- detenzione residua, che deve essere l'ultima risorsa.

188. Su questo tema, il Ministero della Salute ha svolto le seguenti attività:

- Accordo di conferenza unificata n. 45 del 19 aprile 2023, che aggiorna e integra le linee guida per l'assistenza sanitaria ai minori soggetti a misure giudiziarie adottate con l'accordo n. 82/CU del 26 novembre 2009. Tale accordo è stato successivamente integrato con ulteriori elementi relativi alle caratteristiche e ai tempi delle visite mediche iniziali (accordo n. 15/CU del 24 febbraio 2025, cfr. Q4) al fine di aggiornare il quadro esistente che disciplina l'assistenza ai minori alla luce di tre fattori principali: modifiche normative introdotte nel settore della giustizia minorile e relative implicazioni per la cooperazione tra i servizi di giustizia minorile, i servizi sociali e sanitari e le autorità locali; la trasformazione in corso dei modelli di disagio giovanile, che richiede l'individuazione di interventi adeguati alle nuove forme di vulnerabilità, tenendo conto sia dell'aumento dell'uso di sostanze sia dei cambiamenti nei tipi e nei modelli di consumo; la necessità di aggiornare gli orientamenti nazionali individuando nuovi orientamenti organizzativi per lo sviluppo di un sistema integrato di servizi e interventi per i minori e i giovani adulti oggetto di procedimenti penali, in risposta all'evoluzione degli assetti istituzionali, alle esigenze emergenti e alle criticità progressivamente individuate;
- Accordo n. 61/CU del 28 aprile 2022, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla base

di una proposta del Tavolo di Consultazione Permanente sull'Assistenza Sanitaria Penitenziaria, riguardante la creazione di strutture socio-sanitarie sperimentali di tipo partecipativo ad alto livello di integrazione sanitaria, rivolte a minori e giovani adulti con disagio mentale e/o problemi di abuso di sostanze;

- Accordo n. 148/CU del 14 settembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla base di una proposta del Tavolo di consultazione permanente sull'assistenza sanitaria penitenziaria, sulle linee guida per l'istituzione di strutture socio-sanitarie sperimentali basate sulla comunità con un elevato livello di integrazione dell'assistenza sanitaria per il collocamento di minori e giovani adulti con disturbi mentali e/o problemi di dipendenza, presi in carico dai servizi sanitari, sociali e di giustizia minorile.

189. Il ministero della Salute ha deciso di prevedere azioni specifiche volte alla creazione e/o al rafforzamento delle strutture sperimentali di cui sopra, nel quadro delle risorse finanziarie aggiuntive del Fondo di coesione (FSC) 2021-2027.

190. Con riferimento alla promozione di attività di formazione professionale e inserimento lavorativo che possano offrire opportunità di normalizzazione degli stili di vita attraverso l'acquisizione di competenze specifiche, vale la pena ricordare l'impegno di lunga data del Ministero della Giustizia nella promozione della cooperazione con il mondo imprenditoriale e il Terzo Settore. Questo tipo di cooperazione mira a promuovere il reinserimento sociale dei condannati, sfruttando in modo positivo il tempo della loro detenzione attraverso il loro coinvolgimento in iniziative volte a rafforzare il loro senso di responsabilità, nel rispetto della loro dignità, riducendo al contempo la recidiva.

191. In questo settore, nel 2023 è stato istituito l'Ufficio per la "Promozione e il coordinamento del lavoro penitenziario" presso la Direzione generale per i detenuti e il loro trattamento (DGDET) del ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tale Ufficio è inteso come struttura strategica volta ad organizzare sempre più il lavoro dei detenuti attraverso meccanismi costanti di contatto tra domanda e offerta, attirando le imprese esterne nelle carceri, in sinergia con gli altri Uffici – vale a dire con quelli preposti alla costruzione delle carceri – al fine di sfruttare tutti gli spazi disponibili nello stabilimento penitenziario e di trovare anche nuovi spazi.

192. A tal fine sono state attuate alcune azioni:

- la prosecuzione degli incentivi previsti dalla c.d. "Legge Smuraglia" (n. 193/2000), che concede agevolazioni fiscali alle imprese che impiegano detenuti;
- la firma di protocolli di accordo a livello locale e nazionale tra l'amministrazione penitenziaria e le imprese private, anche multinazionali, e
- l'avvio del Programma nazionale di integrazione e lotta alla povertà 2021-2027 (Modelli di intervento per l'integrazione attiva dei detenuti), volto ad aumentare il numero di laboratori e locali destinati alla formazione professionale nelle carceri.

193. Il decreto disciplina le misure alternative (messa alla prova, detenzione domiciliare, semi-libertà, casi speciali di libertà vigilata), denominate "misure penali comunitarie", sottolineando:

- (a) lo sviluppo positivo della giovane personalità e del suo percorso riabilitativo;
- (b) l'estensione delle norme previste per i minori ai giovani adulti fino a 25 anni di età;
- (c) la necessità che il Piano educativo sia personalizzato e concordato congiuntamente;

- (d) la separazione, all'interno degli istituti penali minorili, tra minori e giovani adulti, nonché tra imputati e condannati;
- (e) posti letto che ospitano non più di quattro minori;
- (f) almeno quattro ore di tempo all'aperto al giorno;
- (g) il diritto a otto visite vive al mese e a 2-3 telefonate settimanali di 20 minuti;
- (h) la possibilità di quattro visite private mensili (della durata di 4-6 ore) in zone designate;
- (i) pieno rispetto del principio di territorialità nell'esecuzione della pena;
- (j) un'attenta preparazione per il rilascio a sostegno del reinserimento e del coordinamento con i servizi locali.

D. 16. *Alla luce delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 34-35), si prega di indicare se lo Stato parte ha adottato misure per allineare il regime speciale di sorveglianza di cui all'articolo 41 bis della legge sul sistema penitenziario alle norme internazionali, come le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri (le regole Nelson Mandela). Si prega di informare il Comitato in merito alle misure adottate per affrontare le preoccupazioni relative ad altre forme di isolamento e segregazione dei detenuti, in particolare l'isolamento imposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 72 del codice penale. Si prega di includere i dati sull'uso dell'isolamento durante il periodo in esame e un'indicazione della sua durata.*

194. Il regime di detenzione speciale di cui all'articolo 41 bis del sistema carcerario è una misura preventiva volta ad evitare contatti e comunicazioni tra membri della criminalità organizzata, detenuti o internati all'interno delle carceri, nonché contatti e comunicazioni tra membri imprigionati di varie organizzazioni e coloro che agiscono ancora all'esterno.

195. La Circolare 3676/6126 del 2 ottobre 2017 ha stabilito disposizioni volte a garantire il più accurato funzionamento del regime, riguardanti le modalità di contatto tra detenuti e internati soggetti al regime e con la popolazione generale esterna, con particolare riferimento agli incontri con i minori; il dovere del direttore penitenziario di fornire una risposta entro un termine ragionevole alle richieste dei detenuti; la limitazione delle forme invasive di controllo dei detenuti ai casi in cui ciò sia necessario a fini di sicurezza; la possibilità di tenere libri e altri oggetti utili per lo studio e l'istruzione nella stanza di detenzione; la possibilità di conservare effetti personali di varia natura, anche al fine di promuovere il benessere emotivo dei detenuti e il loro contatto con i familiari. La condizione essenziale per il rispetto di questi diritti è garantire, attraverso l'istituzione di norme vincolanti, l'applicazione coerente delle norme e delle pratiche di detenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 41-b della legge penitenziaria all'interno delle carceri. La Circolare fornisce pertanto specifiche linee guida per il raggiungimento di una disciplina uniforme delle attività nelle sezioni carcerarie, nel pieno rispetto della legge e sulla base dei poteri dell'Amministrazione Penitenziaria.

196. A seguito dell'entrata in vigore della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, la Corte costituzionale ha emesso sentenze che hanno modificato alcune delle procedure di esecuzione.

197. Nella sentenza n. 30 del 25 febbraio 2025, depositata il 18 marzo 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2025, è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-b, comma 2-quater, lettera f), prima frase, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (legge penitenziaria), limitata alla pena "per una durata non superiore a due ore al giorno, fatto salvo il limite minimo di cui all'articolo 10, primo comma". La Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto di stare all'aperto oltre la seconda ora, come stabilito dalla disposizione contestata, pur limitando, in misura molto maggiore rispetto al regime ordinario, la possibilità per i detenuti di godere della luce e dell'aria naturali, non avvantaggia la comunità in termini di sicurezza, che, al contrario, è garantita, e deve essere garantita, l'attenta selezione del gruppo di socializzazione, insieme all'adozione di misure che escludono la possibilità di contatto tra diversi gruppi di socializzazione. Poiché non corrisponde in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato e si traduce quindi in un indebito "eccesso di pena" (sentenza n. 18 del 2022), la disposizione impugnata viola il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, unitamente alla finalità riabilitativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

198. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del limite massimo di due ore previsto dalla disposizione impugnata ha comportato l'ampliamento delle norme generali di cui all'articolo 10 della legge penitenziaria, sia in termini di numero di ore previste dall'articolo 10, comma 1, legge penitenziaria (quattro al giorno), sia

per il criterio di riduzione di cui all'articolo 10, comma 2, legge penitenziaria., che prevede che "per giustificati motivi, il tempo all'aperto può essere ridotto per ordine del direttore dell'istituto penitenziario". A seguito della sentenza della Suprema Corte, è stata redatta una specifica disposizione generale per disciplinare le procedure di attuazione, modificando la parte corrispondente degli articoli 11 e 11.2 della circolare 3676/6126 del 2 ottobre 2017.

D. 17. *Fornire informazioni sulle misure adottate durante il periodo in esame per garantire la sicurezza all'interno delle carceri. Si prega di riferire in merito agli episodi di violenza tra detenuti e rivolte, compresi i casi di possibile negligenza da parte del personale penitenziario, il numero di denunce presentate al riguardo e il loro esito. Quali misure preventive sono state adottate?*

199. Per quanto riguarda gli atti di violenza tra detenuti e rivolte verificatisi nel periodo in esame, sono forniti i seguenti dati aggregati:

- lotte tra detenuti, che sono aumentate costantemente nel periodo 2021-2025: da 2 748 eventi nel 2021 a 5 117 nel 2025;
- lesioni derivanti da aggressioni: da 400 casi nel 2021 a 685 nel 2025;
- tentato omicidio: a livelli trascurabili;
- un numero estremamente basso di omicidi, che si verificano in anni isolati e non su base sistematica.

200. Per quanto riguarda le rivolte, tra aprile 2021 e dicembre 2025 vi è stato complessivamente un numero limitato di eventi, con una maggiore concentrazione nel 2024 e nel 2025, in particolare:

- 1 evento nel 2022;
- 2 eventi nel 2023;
- 7 eventi nel 2024;
- 4 eventi nel 2025.

201. Durante il periodo di interesse, sono state adottate e rafforzate misure organizzative, operative e preventive, tra cui:

- il rafforzamento delle misure di sorveglianza e monitoraggio;
- l'adozione di procedure di monitoraggio continuo degli incidenti critici;
- il potenziamento delle attività di osservazione e prevenzione del rischio di suicidio;
- l'implementazione di protocolli operativi per gestire situazioni di tensione e problemi collettivi;
- l'aggiornamento degli strumenti informatici e degli strumenti per l'indagine degli eventi.

202. Le misure adottate sono volte a garantire la sicurezza delle carceri, la sicurezza e la protezione dei detenuti e del personale, nonché il costante miglioramento delle capacità di prevenzione e intervento.

203. A causa di eventi critici nelle strutture di detenzione minorile, il ministero della Giustizia cerca di adottare tutte le misure utili per contenere il sovraffollamento, promuovendo attività riabilitative in grado di ridurre i periodi di inattività all'interno della struttura, rafforzando nel contempo i sistemi di sicurezza interna e sostenendo il principio dell'esecuzione delle pene il più vicino possibile al territorio di origine del minore. I dati per il periodo 2021-2025 sono forniti nell'apposito allegato (6).

D. 18. *Per quanto riguarda le precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 36-37), fornire dati statistici relativi ai decessi in custodia durante il periodo in esame, disaggregati per luogo di detenzione, sesso, età ed etnia o*

nazionalità della persona deceduta e causa del decesso. Fornire informazioni sui risultati delle indagini su tali decessi e sulle misure adottate per evitare che casi simili si verifichino in futuro. Indicare se i parenti hanno ricevuto un indennizzo in questi casi.

204. Dal 2021 ad oggi non si sono verificati decessi di prigionieri nelle istituzioni penali per i minori. I dati relativi agli eventi suicidi nelle istituzioni penali per i minori dal 2021 al febbraio 2026 sono forniti nell'apposito allegato (7).

205. I decessi registrati all'interno delle carceri sono suddivisi per cause principali di morte, come segue:

- decessi per cause naturali: rappresentano la maggioranza, con cifre che vanno da 64 casi nel 2021 a 129 casi nel 2024, raggiungendo 109 casi nel 2025;
- decessi accidentali: sono poche e distribuite in modo disomogeneo durante tutto il periodo, con eventi isolati e sporadici;
- decessi per cause da determinare: evidenziano una maggiore variabilità, con un aumento significativo nel 2025, per la quale sono in corso o sono state svolte le necessarie indagini da parte delle autorità competenti;
- suicidi: rappresentano una componente significativa dei decessi in custodia, con un andamento variabile nel periodo in esame: da 45 casi nel 2021 a 83 nel 2024, fino a 74 nel 2025.

206. Va notato che tutti i decessi sono immediatamente segnalati alle autorità giudiziarie e vengono attivate le procedure pertinenti, compresi i necessari controlli sanitari e amministrativi.

D. 19. *Con riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 26-27), e prendendo atto delle risposte di follow-up dello Stato parte, si prega di fornire dati sulle visite ai luoghi di detenzione effettuate dall'Autorità nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dai suoi omologhi regionali durante il periodo in esame e di chiarire se tali meccanismi preventivi abbiano libero accesso a tutti i luoghi di detenzione, comprese le strutture di trattenimento per l'immigrazione, senza preavviso. Lo Stato parte sta valutando la possibilità di autorizzare visite di monitoraggio presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo e migranti, compresi i "centri di crisi" e i centri per minori non accompagnati, da parte di organizzazioni non governative per i diritti umani e di altri attori della società civile?*

207. Il 19 maggio 2022 il ministero dell'Interno ha adottato una direttiva relativa ai centri di detenzione.

208. L'articolo 7 (Accesso ai centri) della direttiva prevede che le seguenti persone/organismi abbiano il diritto di accedere ai centri di detenzione (CPR) senza previa autorizzazione della Prefettura:

- membri del Governo e del Parlamento italiano, nonché persone che li accompagnano per motivi ufficiali; i membri del Parlamento europeo e le persone che li accompagnano per motivi ufficiali; autorità giudiziarie che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni; i difensori civici locali responsabili della salvaguardia dei diritti delle persone private della libertà personale; delegato UNHCR in Italia e suoi rappresentanti autorizzati; altre persone previste dall'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 (ad esempio, autorità con poteri di visitare i luoghi di detenzione);
- il Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale;
- organismi internazionali per la prevenzione della tortura in qualità di membri del CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura); Membri della sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura.

209. Altre persone possono entrare nei centri di detenzione con l'autorizzazione della prefettura (familiari, giornalisti e fotografi/videografi, ministri accreditati della religione, personale consolare o diplomatico,

avvocati, rappresentanti di organizzazioni che sostengono i titolari di protezione internazionale, associazioni di volontariato o cooperative sociali, organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR e qualsiasi altra persona che presenti una richiesta giustificata).

210. Per quanto riguarda le strutture di accoglienza, ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 142/2015, i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) hanno accesso alle strutture di accoglienza per svolgere le loro funzioni di supervisione e protezione. Possono accedere alle strutture di accoglienza anche gli enti e le associazioni che operano nel settore della protezione dei richiedenti protezione internazionale, con comprovata esperienza nel settore, previa autorizzazione della Prefettura competente.

Ambito di intervento	Numero di strutture visitate nel periodo 2022-2026	Numero di relazioni
Detenzione penale	208	3 relazioni sulle visite regionali 33 relazioni sulle visite <i>ad hoc</i> 1 documento di sintesi sul trattenimento dei migranti 2 relazioni tematiche (regime speciale 41bis e istituzioni per i giovani autori di reati)
Migranti	30	
Tutela della salute	31	
Forze di polizia	21	
Totale	290	2 relazioni sulle visite di follow-up

D. 20. Per quanto riguarda le precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 24-25 e 28-29), indicare le misure adottate dallo Stato parte durante il periodo di riferimento per garantire che il trattenimento dei richiedenti asilo e dei migranti sia utilizzato solo come ultima risorsa, ove necessario e per un periodo il più breve possibile, e per attuare ulteriormente nella pratica alternative al trattenimento. Si prega di includere dati statistici sul numero di richiedenti asilo e migranti in stato di detenzione in attesa di espulsione amministrativa nello Stato parte. Fornire inoltre informazioni sugli sforzi compiuti dallo Stato parte per aumentare la capacità di accoglienza dei cosiddetti "punti di crisi" e dei centri di trattenimento per l'immigrazione, nonché per migliorare le condizioni materiali in tutte le strutture per l'immigrazione.

211. Per quanto riguarda il sistema di accoglienza, il ministro dell'Interno, con decreto firmato il 4 marzo 2024, ha approvato il nuovo capitolato d'onori. Tali disposizioni comprendono tutti i servizi forniti nelle strutture di accoglienza, compresi i centri di accoglienza straordinari (CAS), i centri governativi, i punti di crisi e i centri di detenzione per il rimpatrio (CPR), garantendo un quadro di gestione uniforme e regolamentato in tutto il sistema nazionale di accoglienza. In tutti i centri viene fornita assistenza materiale (cibo, vestiti, ecc.), servizi di assistenza sociale, mediazione linguistica e culturale e servizi sanitari. Inoltre, nei punti di crisi e nei centri di detenzione sono fornite informazioni giuridiche e assistenza psicologica.

212. Il decreto legislativo n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, ha introdotto una nuova tipologia di centro di accoglienza temporanea, il cosiddetto hub, in cui i servizi forniti oltre all'assistenza materiale sono l'assistenza sanitaria e i servizi di mediazione linguistico-culturale.

213. Per quanto riguarda i punti di crisi, vi sono 12 strutture con una capacità complessiva di 3.653 posti: Isola di Capo Rizzuto (80), Roccella Jonica (200), Reggio Calabria (200), Vibo Valentia (280), Taranto (293),

Lampedusa (640), Porto Empedocle (280 + 50), Catania (650), Messina (200), Pozzallo–Modica (490), Augusta (250) e Pantelleria (40).

214. In particolare, sono stati apportati miglioramenti significativi all'hotspot di Lampedusa in risposta all'aumento degli arrivi: il 24 maggio 2023 è stato firmato un accordo che affida alla Croce Rossa italiana i servizi di accoglienza presso il punto di crisi. L'accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027. La gestione della Croce Rossa italiana ha migliorato il livello dei servizi e ha reso possibile la ristrutturazione di aree precedentemente vandalizzate e inutilizzabili.

215. Per quanto riguarda i centri di prima accoglienza per i richiedenti asilo, vi sono 8 centri governativi con una capacità complessiva di 3.242 posti; 6903 centri straordinari per adulti/famiglie attivati dalle Prefetture con una capienza complessiva di 98750 posti; 65 centri straordinari per UAM con una capacità complessiva di 1363; 37 progetti AMIF per UAM con una capacità complessiva di 800 posti.

216. I CPR in funzione sono 11 come segue: Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gorizia-Gradisca d'Isonzo, Milano, Nuoro (Macomer), Potenza-Palazzo San Gervasio, Roma, Torino, Trapani e Gjader (Albania).

217. La tabella seguente mostra la capacità attuale dei summenzionati CPR:

POSIZIONE	CAPACITÀ
BARI	90
BRINDISI	48
CALTANISSETTA	92
ROMA	101
TORINO	70
POTENZA	108
TRAPANI	84
GORIZIA	150
MACOMER	50
MILANO	72
GJADER	96
TOTALE	891

218. È stato firmato un accordo quadro formale per i lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli impianti CPR. Questo accordo è stato progettato per una durata di 4 anni e copre più sedi CPR in tutto il paese. In alcuni di questi centri sono già stati realizzati lavori specifici di riqualificazione e ristrutturazione.

219. Si vedano anche le informazioni fornite per la domanda 7.

D. 21. Fornire informazioni sul numero di persone private della libertà personale negli ospedali psichiatrici e in altri istituti per le persone con disabilità psicosociali, comprese le case di cura. Si prega di indicare la situazione per quanto riguarda le forme alternative di trattamento, come i servizi di riabilitazione a livello di comunità e altre forme di programmi di trattamento ambulatoriale.

220. Per quanto riguarda le sezioni di detenzione "Unità di protezione della salute mentale" dedicate alla protezione della salute mentale dei detenuti, la loro attuazione è in corso, così come l'istituzione delle pertinenti strutture sanitarie all'interno delle strutture di detenzione. In molti casi, l'assistenza sanitaria necessaria è fornita dall'unità psichiatrica nei reparti generali.

221. A seguito delle richieste ricevute dalla Direzione generale per i detenuti e le cure di riabilitazione da parte delle amministrazioni penitenziarie e delle autorità giudiziarie di tutto il paese per l'adeguata assegnazione dei detenuti con disturbi psichiatrici, sono illustrate di seguito diverse misure adottate al riguardo.

222. A seguito di discussioni e accordi tra la Direzione Generale Prigionieri e Riabilitazioni e le autorità regionali competenti (Ufficio Regionale Amministrazione Penitenziaria per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, e la Direzione del Carcere di Torino "Lorusso e Cutugno"), sono stati individuati due posti per l'Unità di Protezione della Salute Mentale all'interno del Dipartimento IAS - Servizio di Assistenza Intensiva del suddetto centro di detenzione, formalizzato con apposito decreto sottoscritto dall'allora Ministro della Giustizia in data 11 maggio 2022.

223. Per le carceri del Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige) sono stati completati i lavori di ristrutturazione effettuati da questo Ministro, che hanno consentito la creazione di un'area dedicata alla cura e alla cura delle persone affette da disturbi psichiatrici, attraverso l'istituzione di un'apposita Unità di Protezione della Salute Mentale presso il carcere di Verona, opportunamente separata dalla Sezione di Osservazione Psichiatrica ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. n. 230/2000.

224. La Direzione Generale Prigionieri e Riabilitazione ha inoltre approvato la proposta di creare un'adeguata Unità di Protezione della Salute Mentale nella cosiddetta "sezione filtro" del carcere di Ancona Montacuto, in attesa di ulteriori sviluppi, avanzata alla fine del 2025 dall'allora Governatore Regionale dell'Emilia Romagna e delle Marche.

225. Infine, la riorganizzazione e l'ampliamento dell'Unità di Tutela della Salute Mentale del carcere "Ugo Caridi" di Catanzaro sono stati garantiti attraverso i necessari finanziamenti. Questa iniziativa consentirebbe un aumento significativo del numero di posti letto nel rione, che è l'unico della regione.

226. A seguito della sentenza n. 22 della Corte costituzionale suprema del 27 gennaio 2022, che ha evidenziato l'urgente necessità di una riforma globale del sistema, il 30 novembre 2022 è stato approvato un quadro normativo aggiornato per il sistema REMS mediante un accordo nell'ambito della Conferenza unificata (Atti rif. n. 188), redatto dal tavolo di consultazione permanente sull'assistenza sanitaria penitenziaria, che aggiorna e integra il precedente accordo del 2015.

227. Il documento introduce aggiornamenti significativi con l'obiettivo di proporre soluzioni organizzative e gestionali. In particolare, l'accordo: ha rafforzato il ruolo del Dipartimento della salute mentale, incaricato di garantire percorsi di cura e riabilitazione attraverso la propria rete di servizi e quella dell'Autorità sanitaria, ha istituito forme strutturate di coordinamento regionale attraverso punti di accesso unici regionali, ha attuato modalità per coinvolgere il ministero della Giustizia nelle varie fasi della presa in carico delle persone soggette a misure di sicurezza, nonché nelle attività di coordinamento e monitoraggio relative al funzionamento delle

strutture REMS esistenti e di altri strumenti di protezione della salute mentale applicabili nell'ambito della misura di sicurezza alternativa del rilascio sorvegliato.

228. L'accordo prevede inoltre l'istituzione di un comitato direttivo interistituzionale nell'ambito del tavolo di consultazione permanente per le attività di monitoraggio, che è in fase di messa a punto.

229. Inoltre, nel settore delle misure alternative e della riabilitazione, si può fare riferimento all'accordo del 28 aprile 2022 relativo agli "Orientamenti per l'attuazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone soggette a misure giudiziarie che limitano o privano la libertà personale" (Rep. Atti n. 62/CU/2022), redatto dalla tabella di consultazione per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione di condanne penali e dei minori e dei giovani adulti presi in carico dai servizi di giustizia minorile, istituita con decisione del 17 dicembre 2020 (Rep. Atti n. 172/CU).

230. Inoltre, il 18 luglio 2023 è stato istituito un gruppo di lavoro presso l'ufficio di gabinetto del ministero della Salute per lo studio delle disposizioni relative al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti del ministero della Salute, del ministero della Giustizia, da un rappresentante di Agenas e da diversi esperti del settore.

231. Per quanto riguarda i minori, il 14 settembre 2022, durante la conferenza unificata, è stato firmato l'accordo sugli "Orientamenti per l'istituzione di strutture comunitarie per il collocamento di minori e giovani adulti con problemi di disagio psicologico e/o di dipendenza sotto la responsabilità dei servizi sanitari, sociali e di giustizia minorile". Tale accordo ha definito un modello di struttura residenziale destinata a minori e giovani adulti sotto la cura dei servizi di giustizia minorile, nel rispetto della giurisdizione territoriale stabilita dall'Autorità Giudiziaria.

232. Il suddetto accordo fornisce una panoramica analitica dello stato di attuazione del processo volto a stabilire le suddette comunità su tutto il territorio nazionale. Ciò anche alla luce del fatto che, nell'ambito del gruppo di lavoro sull'assistenza sanitaria penitenziaria istituito in occasione della Conferenza unificata, il Dipartimento per la giustizia minorile e comunitaria ha sottolineato con fermezza l'urgenza di definire strategie operative per l'attuazione di comunità sociosanitarie altamente integrate. Tale richiesta è stata prontamente accolta con una risposta positiva da parte del ministero della Salute, attingendo alle risorse stanziare nell'ambito del programma nazionale "Health Equity 2021-2027", che rientra nel più ampio programma nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le risorse stanziare saranno utilizzate per creare sei nuove comunità sociosanitarie sperimentali, secondo un criterio di equità territoriale che prevede l'assegnazione dell'80% dei fondi alle regioni meridionali e del 20% alle regioni centrali e settentrionali. Il 23 settembre 2024 la Regione Lombardia ha firmato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 per l'attivazione di tre comunità sociosanitarie ad alta integrazione, per un totale di 36 posti. Due delle tre strutture previste sono operative, per un totale di 21 posti.

233. L'Organismo di Coordinamento relativo al processo di superamento degli Ospedali Giudiziari Psichiatrici, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, e istituito nel 2021 per esercitare funzioni di monitoraggio e coordinamento sulle attività delle Regioni e delle Province Autonome al

fine di garantire il completamento del processo di chiusura degli Ospedali Giudiziari Psichiatrici, ha concluso le proprie attività nel maggio 2023.

D. 22. *A seguito delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 24-25 e 38-41), e prendendo atto delle risposte di follow-up dello Stato parte, fornire dati statistici aggiornati sulle denunce di atti di tortura, maltrattamenti e uso eccessivo della forza registrate dalle autorità statali durante il periodo di riferimento. Si prega di includere informazioni sulle indagini, sui procedimenti disciplinari e penali e sulle condanne e sulle sanzioni penali o disciplinari applicate.*

Sanzioni disciplinari al personale della polizia penitenziaria – aggiornamento 2021-2025

234. 2021: Sono stati registrati due presunti casi di maltrattamenti/uso eccessivo della forza e reati di tortura.

- Un procedimento penale, nei confronti di 10 agenti di polizia penitenziaria, si è concluso con condanne a 3 anni, 6 mesi di reclusione, 5 anni, 4 mesi di reclusione, 3 anni, 4 mesi di reclusione, 4 anni, 2 mesi di reclusione. A seguito di questa condanna, sette ufficiali sono ancora sospesi dal servizio. Due agenti sono andati in pensione a causa dei limiti di età.
- Il secondo procedimento penale è nei confronti di quattro agenti della Polizia Penitenziaria, ancora in fase preliminare. All'esito del procedimento penale saranno effettuate le valutazioni disciplinari.

235. 2022: Sono stati registrati cinque presunti casi di maltrattamenti/uso eccessivo della forza e reati di tortura

- un procedimento penale nei confronti di un agente di polizia penitenziaria si è concluso con una sanzione di sospensione dal servizio per un mese, a seguito di una condanna penale a una sanzione pecuniaria;
- un procedimento penale contro 23 agenti di polizia penitenziaria, nella fase di condanna a giudizio;
- un procedimento penale nei confronti di un agente di polizia penitenziaria concluso con un licenziamento;
- un procedimento penale nei confronti di un agente di polizia penitenziaria concluso con una sanzione di sospensione dal servizio per tre mesi;
- un procedimento penale nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, attualmente in fase di indagini preliminari.

236. 2023: Sette presunti casi di maltrattamenti/uso eccessivo della forza e reati di tortura sono registrati:

- un procedimento penale nei confronti di tre agenti di polizia penitenziaria, in attesa della condanna;
- un procedimento penale contro dieci agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari;
- un procedimento penale contro tre agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari;
- un procedimento penale contro due agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari;
- un procedimento penale nei confronti di trentatré agenti di polizia penitenziaria, di cui undici nella fase delle indagini preliminari e ventidue impegati in giudizio;
- un procedimento penale contro dieci agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari;
- un procedimento penale contro quarantaquattro agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari.

237. 2024: Sono stati registrati cinque presunti casi di maltrattamenti/uso eccessivo della forza e reati di tortura.

- un procedimento penale contro venticinque agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari;
- un procedimento penale contro tre agenti di polizia penitenziaria, concluso con il licenziamento del procedimento penale;
- un procedimento penale contro quattro agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari;

- un procedimento penale nei confronti di un agente di polizia penitenziaria concluso con una sanzione di sospensione dal servizio per un mese;
- un procedimento penale contro cinque agenti di polizia penitenziaria, nella fase di convocazione al processo in attesa di udienza.

238. 2025: Sono registrati tre presunti casi di maltrattamenti/uso eccessivo della forza e reati di tortura.

- un procedimento penale contro sette agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari;
- un procedimento penale contro quattro agenti di polizia penitenziaria, nella fase di condanna a giudizio;
- un procedimento penale contro due agenti di polizia penitenziaria, nella fase delle indagini preliminari.

239. 2026: nessun caso registrato per il momento.

240. Tra il 1 gennaio 2021 e il 1 febbraio 2026 sono stati deferiti alle autorità giudiziarie per valutazione 21 casi di maltrattamento di persone arrestate o detenute riguardanti 38 agenti dell'Arma dei Carabinieri.

241. Nello stesso periodo: due ufficiali sono stati assolti; 19 agenti sono stati sgomberati con decreto, mentre il procedimento penale è ancora pendente per i restanti 17; un funzionario è stato sospeso a titolo precauzionale; per i restanti funzionari coinvolti nei casi ancora oggetto di indagine, le decisioni delle autorità giudiziarie sono pendenti.

D. 23. *Con riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 32 e 33, lettera e), indicare le misure adottate per garantire che tutti i detenuti di recente ammissione abbiano rapido accesso a esami medici completi da parte di un medico senza la presenza di una guardia carceraria, a meno che il medico non lo richieda. Si prega di commentare le relazioni che indicano che l'indipendenza e la riservatezza delle visite mediche dei detenuti non sono sempre garantite. Fornire informazioni sul numero di casi segnalati dal personale medico penitenziario come possibili casi di tortura o maltrattamenti durante il periodo in esame. Fornire inoltre informazioni sulle misure adottate per garantire una protezione adeguata agli operatori sanitari che documentano la tortura e i maltrattamenti da intimidazioni, ritorsioni e altre forme di rappresaglia.*

242. Dato che l'assistenza sanitaria nelle carceri è organizzata dalle Regioni e dagli Enti Sanitari Locali, che garantiscono la salute dei detenuti secondo i Livelli Essenziali di Assistenza previsti per la popolazione in generale, i colloqui e le visite mediche devono essere effettuati secondo la corretta procedura sanitaria, in condizioni di riservatezza e con l'eventuale ed eccezionale adozione di adeguate misure di sicurezza, ove ritenute indispensabili dalla direzione penitenziaria per tutelare la sicurezza sia del personale che dei detenuti.

243. Per quanto riguarda la tutela dei medici segnalanti, si ribadisce che gli operatori sanitari hanno l'obbligo di denunciare (al fine di evitare di commettere il reato di mancata denuncia, ai sensi dell'articolo 365 del codice penale italiano, la suddetta relazione deve contenere la data e l'ora, le dichiarazioni del paziente, l'esame fisico, la dichiarazione del medico sulla compatibilità delle dichiarazioni con i risultati e la prognosi) nei casi in cui abbiano fornito assistenza o lavorato in casi che possono presentare le caratteristiche di reati perseguibili *d'ufficio*. In tali casi, l'operatore sanitario trasmette la relazione alle autorità giudiziarie anche senza il consenso dell'interessato. Le autorità sanitarie locali sono inoltre responsabili del monitoraggio della qualità e della conformità delle relazioni redatte dal loro personale sanitario.

244. L'articolo 11 modificato della legge sull'ordinamento penitenziario prevede al paragrafo 7 l'obbligo per gli operatori sanitari di annotare nella cartella clinica qualsiasi informazione relativa a segnali che possano indicare che la persona ha subito violenze o abusi e di segnalarla al direttore del carcere.

245. Come previsto dal Regolamento Interno delle Istituzioni Penali Minorili, entro 24 ore dall'ammissione, la persona appena arrivata deve sottoporsi a una visita medica, effettuata dal professionista sanitario in servizio presso la struttura o dall'infermiere a turni, per una valutazione iniziale delle sue condizioni di salute e per la certificazione richiesta per l'ammissione alla vita comunitaria. Nelle ore precedenti l'esame, l'individuo è alloggiato in una stanza separata dal resto della popolazione detenuta. È responsabilità del professionista sanitario richiedere eventuali valutazioni specialistiche ritenute necessarie.

246. Gli esami medici sono effettuati solo in presenza di personale medico; il personale di custodia interviene esclusivamente su richiesta del personale medico, nei casi di tensione con il detenuto, al fine di tutelare la sicurezza delle persone coinvolte.

247. A seguito dell'avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2023/2090 relativa al mancato recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali - con particolare riferimento al requisito che i minori privati della libertà personale siano sottoposti a visita medica al momento dell'ingresso nelle strutture ospitanti o, comunque, senza indugio - il Parlamento, negli ultimi mesi del 2024, ha introdotto, con il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, l'articolo 9-bis nel decreto presidenziale n. 448/88: "Valutazione della salute dei minori privati della libertà personale".

248. Poiché il Servizio Sanitario è di competenza delle Regioni, tale modifica legislativa deve essere formalmente adottata in sede di Conferenza Unificata attraverso la modifica dell'"Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla base della proposta del Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità Penitenziaria, concernente l'"Aggiornamento e l'integrazione delle Linee Guida per l'assistenza sanitaria ai minori oggetto di provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria", ai sensi dell'Accordo Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009". L'accordo è stato aggiornato il 24 febbraio 2025 (Atti rep. n. 15/CU) al fine di integrare le misure relative agli esami medici per i minori privati della libertà personale a seguito della detenzione, dell'arresto o dell'applicazione di misure penali nei centri o nelle comunità di prima accoglienza.

Q. 24. *Prendendo atto delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (punti 42-43), si prega di fornire informazioni sulle misure di riparazione e risarcimento, compresi i mezzi di riabilitazione ordinati dai tribunali o da altri organi statali e effettivamente forniti alle vittime di tortura o maltrattamenti o alle loro famiglie dopo l'esame della precedente relazione periodica dello Stato parte. Ciò dovrebbe includere il numero di richieste di risarcimento che sono state presentate, il numero concesso e gli importi ordinati ed effettivamente forniti. Fornire inoltre informazioni su eventuali programmi di riparazione in corso, compreso il trattamento dei traumi e altre forme di riabilitazione, forniti alle vittime di tortura e maltrattamenti e sulle risorse materiali, umane e di bilancio stanziare per il loro efficace funzionamento.*

249. I dati sono forniti nell'apposito allegato (8).

Q. 25. *Fornire informazioni sulle misure concrete adottate per garantire il rispetto, nella pratica, del principio di inammissibilità delle prove ottenute mediante tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Si prega inoltre di fornire esempi di casi che sono stati archiviati dai tribunali a causa dell'introduzione di prove o testimonianze ottenute mediante tortura o maltrattamenti.*

250. Come chiarito nella precedente risposta (CAT/C/ITA/QPR/7), anche la legge 110/2017 ha modificato l'articolo 191 c.c.p., relativo al comportamento di prove ottenute illecitamente: il nuovo comma 2-bis stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante tortura, fatta eccezione per le persone accusate di tale reato e al solo scopo di dimostrare la loro responsabilità penale.

D. 26. *Fornire informazioni su eventuali misure adottate dallo Stato parte per combattere la violenza motivata dalla razza e i reati generati dall'odio nei confronti di persone appartenenti a gruppi minoritari e non cittadini, comprese le persone di origine africana, i rifugiati e i migranti, le comunità Rom, Sinti e Camminanti e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali.*

251. L'8 luglio 2023, con una disposizione del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, i compiti dell'OSCAD sono stati ampliati per includere la gestione delle relazioni interistituzionali, a livello nazionale e internazionale, nel settore della lotta alla discriminazione e della promozione della protezione dei diritti umani.

252. La formazione è sempre stata particolarmente importante nelle iniziative di OSCAD. Per garantire un'offerta formativa aggiornata e multidisciplinare, sono stati attivati e intensificati i rapporti con numerosi stakeholder istituzionali e della società civile, con i quali sono state svolte numerose attività formative congiunte. Al 31 dicembre 2025, nell'ambito delle varie iniziative OSCAD, sono stati formati un totale di 76 664 agenti di polizia e dell'Arma dei Carabinieri. Inoltre, nell'ambito della sua strategia di prevenzione e lotta ai reati discriminatori, nel 2021 OSCAD ha istituito rappresentanti a livello provinciale, situati negli uffici della Questura e nei dipartimenti operativi dei Comandi provinciali dei Carabinieri, con l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare tra i giovani, al rispetto dei diritti umani.

253. Durante il periodo di riferimento, l'UNAR, in stretto coordinamento con le parti interessate pubbliche e private, ha adottato piani strategici volti a individuare obiettivi, misure e azioni concrete volte a prevenire e porre rimedio a situazioni discriminatorie. Si tratta di quadri strategici a lungo termine, tra cui la Strategia nazionale per le persone LGBT, la Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti e il Piano d'azione contro il razzismo. Tali strumenti hanno coinvolto istituzioni a livello centrale, regionale e locale, organizzazioni della società civile, parti sociali e altri portatori di interessi pertinenti impegnati nei rispettivi settori di competenza e hanno previsto azioni concrete da attuare attraverso un approccio multidisciplinare.

254. L'UNAR ha inoltre coordinato due progetti finanziati dalla Commissione europea volti ad affrontare i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio. Il progetto "REASON – REAct in the Struggle against ONline Hate Speech" ha promosso azioni specifiche per contrastare l'incitamento all'odio, in particolare online, coinvolgendo i principali attori coinvolti nell'identificazione e nella rimozione di tali contenuti, compresi i professionisti del settore giudiziario, gli insegnanti, i professionisti della comunicazione e i rappresentanti dei gruppi più frequentemente presi di mira dall'odio. Il progetto "FADE – Lotta contro l'antisemitismo attraverso attività di formazione e sensibilizzazione" mirava a rafforzare la capacità delle autorità pubbliche di individuare, indagare e combattere efficacemente i casi di discriminazione e odio antisemiti, compresi quelli che si verificano online.

255. Infine, durante il periodo di riferimento, l'UNAR ha promosso campagne di sensibilizzazione mirate volte a combattere la violenza e i reati generati dall'odio motivati da motivi razziali o diretti contro gruppi minoritari.

D. 27. *Fornire informazioni sulle misure adottate dallo Stato parte per proteggere i difensori dei diritti umani e i membri delle organizzazioni della società civile che si occupano dei diritti umani dei migranti e per punire gli autori di attacchi, intimidazioni e altri atti criminali nei loro confronti.*

256. L'Italia è attiva nei principali consessi multilaterali, per sostenere e promuovere il ruolo della società civile. Un'attenzione sempre maggiore è rivolta in particolare, a vari livelli (multilaterale, regionale, nazionale), alla protezione dei difensori dei diritti umani e dei loro diritti. La tutela dei diritti e della sicurezza dei difensori dei diritti umani è una delle priorità del mandato italiano in seno al Consiglio dei diritti umani (2026-2028).

D. 28. *Fornire informazioni aggiornate sulle misure adottate dallo Stato parte per rispondere alla minaccia del terrorismo. Descrivere se tali misure hanno influito sulle garanzie in materia di diritti umani nella legge e nella pratica e, in caso affermativo, in che modo le hanno influite. Descrivere inoltre in che modo lo Stato parte ha garantito la compatibilità delle misure con gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare della Convenzione. Si prega inoltre di indicare la formazione impartita ai funzionari delle autorità di contrasto in questo settore; il numero di persone condannate in base alla legislazione adottata per combattere il terrorismo; i mezzi di ricorso e le garanzie disponibili per legge e nella pratica per le persone sottoposte a misure antiterrorismo; e se vi sono state denunce di inosservanza delle norme internazionali e, in caso affermativo, qual è stato il risultato.*

257. La legislazione antiterrorismo italiana – l'ultima modifica risale al decreto-legge n. 48/2025 (convertito in legge n. 80/2025) – è in linea con il quadro giuridico europeo (direttiva 2017/541) e con le risoluzioni dell'ONU 2178/2014 e 2253/2015.

258. Per quanto riguarda gli arresti effettuati negli ultimi cinque anni, per terrorismo o reati connessi al terrorismo: nel 2021 sono state arrestate in totale 22 persone, nel 2022 un totale di 41 persone, nel 2023 un totale di 44 persone, nel 2024 un totale di 84 persone, nel 2025 un totale di 35 persone.

D. 29. *Dato che il divieto di tortura è assoluto e non può essere oggetto di deroga, anche nel quadro di misure relative agli stati di emergenza e ad altre circostanze eccezionali, si prega di fornire informazioni su eventuali misure adottate dallo Stato parte durante la pandemia di coronavirus (COVID-19) per garantire che le sue politiche e azioni rispettino gli obblighi che gli incombono a norma della Convenzione. Si prega inoltre di specificare le misure adottate in relazione alle persone private della libertà personale e in altre situazioni di reclusione, quali case di riposo per anziani, ospedali o istituti per persone con disabilità mentali e psicosociali.*

259. Considerando che l'emergenza sanitaria globale causata dalla COVID-19 è terminata, si fa riferimento ai chiarimenti e alle informazioni forniti nella precedente risposta del 2021 (CAT/C/ITA/QPR/7).

D. 30. *Fornire informazioni dettagliate su qualsiasi altra misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altro tipo adottata dopo l'esame della precedente relazione periodica dello Stato parte per attuare le disposizioni della Convenzione o le raccomandazioni del comitato. Tali misure possono comprendere sviluppi istituzionali, piani o programmi. Indicare le risorse assegnate e fornire dati statistici. Fornire inoltre qualsiasi altra informazione che lo Stato parte ritenga pertinente.*

260. Le misure normative più recenti sono state volte a fornire ulteriori strumenti per combattere lo sfruttamento del lavoro e promuovere il lavoro dignitoso. Tra questi, l'introduzione (con decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187) di un permesso di soggiorno (articolo 18 ter del Testo Unico dell'Immigrazione) per stranieri vittime dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento del lavoro. Il nuovo permesso di soggiorno viene rilasciato immediatamente dalla sede

della polizza su raccomandazione delle autorità giudiziarie. Se i fatti emergono durante le ispezioni e sono stati segnalati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo esprime il proprio parere sul rilascio del permesso di soggiorno. Grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 146/2025, il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 ter è valido per un anno e può essere rinnovato per un ulteriore anno o per un periodo più lungo se necessario per motivi di giustizia o per il completamento del processo di integrazione sociale e lavorativa. I familiari delle vittime di sfruttamento lavorativo possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Ai titolari del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 ter è consentito l'accesso allo studio, al lavoro e all'assistenza e il permesso può essere convertito in un permesso di lavoro, di studio o di lavoro in attesa di occupazione. I titolari di permessi di soggiorno per le vittime dello sfruttamento lavorativo possono beneficiare dell'indennità di inclusione, una misura volta a combattere la povertà; possono accedere a misure di protezione e sorveglianza per i testimoni di giustizia, se le condizioni sono soddisfatte; possono beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato, indipendentemente dalle esigenze di reddito.

261. Il decreto-legge n. 145/2024 va oltre la semplice protezione delle vittime: concede ai titolari di permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 ter del Testo Unico sull'Immigrazione e ai loro familiari l'accesso a programmi personalizzati di assistenza, formazione e inserimento lavorativo. Tali programmi devono essere definiti conformemente alle "Linee guida nazionali per l'identificazione, la protezione e l'assistenza delle vittime dello sfruttamento del lavoro in agricoltura" approvate dalla Conferenza unificata nel 2021. I costi delle misure di assistenza previste dalla legge sono coperti dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Il decreto-legge n. 145/2024 prevedeva un bilancio iniziale di 180 000 EURO per il 2024 e di 800 000 EURO all'anno a partire dal 2025. Il Ministero del Lavoro sta avviando un'iniziativa sperimentale, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in 10 comuni appartenenti alla Rete del Sistema Nazionale di Accoglienza (Rete SAI), scelti tra quelli appartenenti ai territori sotto la giurisdizione della Questura con il maggior numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18 ter del Testo Unico dell'Immigrazione.

262. Il Comitato interistituzionale sullo sfruttamento del lavoro è l'organismo nazionale di coordinamento istituito per pianificare, attuare e monitorare le politiche contro lo sfruttamento del lavoro, in particolare il "caporalato" (illegal gangmastering) in agricoltura, presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riunisce le istituzioni nazionali/locali, le parti sociali e la società civile per attuare il Piano d'azione nazionale (PAN). Con la legge 1° dicembre 2025, n. 179, che ha convertito il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, è diventato un organismo permanente.

263. Per quanto riguarda il settore agricolo, la legge 12 luglio 2024, n. 101, che ha convertito il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha istituito il sistema informativo per la lotta all'assunzione illegale in agricoltura – SILCA (art. 2-quater), uno "strumento per la condivisione di informazioni tra amministrazioni statali e regioni, anche ai fini della lotta al lavoro sommerso in generale". Con SILCA, il sistema informativo per la lotta alle pratiche di assunzione illegale in agricoltura, sarà attuato un sistema di monitoraggio per migliorare le attività di sorveglianza e indirizzare gli interventi nei settori più critici attraverso la condivisione di informazioni.

264. Il Ministero del Lavoro sta finanziando varie iniziative in tutta Italia, attingendo a risorse comunitarie e nazionali. Nella maggior parte dei casi, questi progetti sono realizzati dalle regioni, anche nell'ambito di partenariati interregionali. In tutti i casi, si tratta di progetti realizzati da ampi partenariati che coinvolgono agenzie regionali, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), organizzazioni senza scopo di lucro, servizi per l'impiego, il sistema produttivo, le parti sociali, CPIA (Centri Provinciali per l'Educazione degli

Adulti), e il mondo della ricerca. Due progetti coprono l'intero paese e sono realizzati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'OIM, e dall'ANCI, in collaborazione con la sua fondazione Cittalia.

265. È importante evidenziare alcune pratiche promettenti:

- Centri Sociali Integrati (Poli Sociali Integrati) o sportelli unici, o sportelli informativi: sono stati attivati in quasi tutte le regioni coinvolte nei progetti. Si tratta di centri locali in aree strategiche per identificare i lavoratori che sono vittime o potenziali vittime dello sfruttamento del lavoro. Spesso, grazie al lavoro di équipe multidisciplinari, accolgono i lavoratori, offrono assistenza legale, li accompagnano ai servizi locali e forniscono servizi di mediazione interculturale;
- l'Helpdesk interistituzionale Anti-Caporalato, uno strumento multicanale, multilingue (14 lingue) e specializzato, attivato dal partenariato delle cinque Regioni meridionali, guida e informa i cittadini migranti, facilitandone l'assistenza da parte dei servizi competenti, grazie anche a specifici accordi di collaborazione con enti e servizi locali;
- task force di ispezione multi agenzia composte da ispettori del lavoro e mediatori interculturali dell'OIM, operanti in tutto il paese. Questa esperienza ha aiutato i lavoratori stranieri a stabilire rapporti di fiducia con gli ispettori;
- l'attivazione di una misura denominata Bilancio di Integrazione (BDI), che assegna a ciascun destinatario un massimale di risorse che possono essere spese entro un lasso di tempo definito per supportarlo nella costruzione di un progetto individualizzato per l'autonomia sociale e lavorativa;
- attività di formazione rivolte a diverse tipologie di soggetti coinvolti nel tema (ispettori del lavoro, Prefetture, Questura, forze dell'ordine, operatori dei servizi sociali, operatori del Sistema Nazionale di Accoglienza, operatori dei servizi per l'impiego, Servizi Sociali Locali, Amministratori Provinciali, tecnici della Politica del Lavoro);
- iniziative di sensibilizzazione e promozione dell'alfabetizzazione in materia di diritti, grazie soprattutto a intense attività di sensibilizzazione volte a informare i lavoratori sui canali regolari di incontro tra domanda e offerta di lavoro e sugli strumenti di prevenzione e protezione a loro disposizione, in particolare nei luoghi in cui si riuniscono, nei pressi di centri di accoglienza o in insediamenti informali.